

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 1972/2002 del Consiglio, del 5 novembre 2002, recante modifica del regolamento (CE) n. 384/96 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea** 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 1973/2002 del Consiglio, del 5 novembre 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 2026/97 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea** 4
- Regolamento (CE) n. 1974/2002 della Commissione, del 6 novembre 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 6
- ★ **Regolamento (CE) n. 1975/2002 della Commissione, del 5 novembre 2002, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili** 8
- ★ **Regolamento (CE) n. 1976/2002 della Commissione, del 6 novembre 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 21/2002 relativo alla definizione dei bilanci previsionali d'approvvigionamento e alla fissazione degli aiuti comunitari per le regioni ultraperiferiche conformemente ai regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio** 12
- Regolamento (CE) n. 1977/2002 della Commissione, del 6 novembre 2002, che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso 14
- Regolamento (CE) n. 1978/2002 della Commissione, del 6 novembre 2002, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero 17
- ★ **Direttiva 2002/86/CE della Commissione, del 6 novembre 2002, recante modifica della direttiva 2001/101/CE per quanto concerne il termine a partire da cui sono vietati gli scambi di prodotti non conformi alla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio** 19



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Consiglio

2002/877/CE:

- * **Decisione del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa alla firma, a nome della Comunità europea, e all'applicazione provvisoria di un accordo in forma di memorandum d'intesa tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile sul regime di accesso al mercato per i tessili e i capi di abbigliamento** 20

Accordo in forma di memorandum d'intesa tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile sul regime di accesso al mercato per i tessili e i capi di abbigliamento siglato a Brasilia l'8 agosto 2002 22

Commissione

2002/878/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 6 novembre 2002, che stabilisce i piani di campionamento e i metodi diagnostici per individuare e confermare la presenza delle malattie dei molluschi bonamiosi (*Bonamia ostreae*) e marteiliosi (*Marteilia refringens*)⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2002) 4327]** 57

2002/879/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 4 novembre 2002, recante modifica della decisione 2002/304/CE con riguardo ai programmi attuati in Finlandia al fine di ottenere la qualifica di zone riconosciute per quanto concerne le malattie dei pesci setticemia emorragica virale (VHS) e necrosi ematopoietica infettiva (IHN)⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2002) 4290]** 59

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1972/2002 DEL CONSIGLIO

del 5 novembre 2002

recante modifica del regolamento (CE) n. 384/96 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento (CE) n. 384/96 ⁽¹⁾, il Consiglio ha adottato norme comuni per la difesa contro le importazioni oggetto di dumping provenienti da paesi che non sono membri della Comunità europea.
- (2) È opportuno indicare quando due o più persone si considerano collegate ai fini della determinazione del dumping. L'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽²⁾, contiene una tale definizione che riprende quella di cui all'articolo 15, paragrafo 4, dell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 ⁽³⁾.
- (3) L'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 prevede, tra l'altro, che quando a causa di una particolare situazione di mercato le vendite del prodotto simile non permettono un valido confronto, il valore normale dev'essere calcolato in base al costo di produzione nel paese d'origine, maggiorato di un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti, oppure in base ai prezzi all'esportazione, nel corso di normali operazioni commerciali, ad un paese terzo appropriato, purché tali prezzi siano rappresentativi. È opportuno chiarire quali circostanze si considerano determinare una particolare situazione di mercato in cui le vendite del prodotto simile non consentono un valido confronto. Tali circostanze possono, ad esempio, verificarsi in presenza di accordi di compensazione e di altri regimi di perfezionamento non commerciali o di altri ostacoli commerciali. I segnali provenienti dal mercato potrebbero pertanto non riflettere adeguatamente l'offerta e la domanda, il che, a sua volta,

potrebbe avere un impatto sui costi e prezzi pertinenti, nonché far sì che i prezzi interni non siano allineati ai prezzi del mercato mondiale o a quelli di altri mercati rappresentativi. Evidentemente ogni chiarimento dato in questo contesto non può essere considerato esaustivo, data la grande varietà di possibili situazioni di mercato particolari che non consentono un valido confronto.

- (4) Si ritiene opportuno fornire indicazioni su come intervenire quando, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96, i documenti contabili non esprimono adeguatamente i costi di produzione e le spese di vendita del prodotto in esame, specie quando a causa di una particolare situazione di mercato le vendite del prodotto simile non permettono un valido confronto. In tali circostanze i dati pertinenti dovrebbero essere ricavati da fonti che non hanno subito queste distorsioni. Tra le fonti possono figurare i costi di altri produttori o esportatori dello stesso paese oppure, qualora tali informazioni non fossero disponibili o utilizzabili, qualsiasi altro riferimento ragionevole, comprese le informazioni tratte da altri mercati rappresentativi. I dati pertinenti possono essere utilizzati sia per adeguare alcune voci dei documenti contabili della parte in esame oppure, qualora non fosse possibile, per determinare i costi di tale parte.
- (5) L'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 384/96, modificato in particolare dai regolamenti (CE) n. 905/98 ⁽⁴⁾ e (CE) n. 2238/2000 ⁽⁵⁾ prevede, tra l'altro, che nel caso di importazioni dalla Federazione russa, per i produttori che dimostrino la prevalenza delle condizioni di mercato nella produzione e nella vendita del prodotto in questione, il valore normale possa essere calcolato secondo il regime vigente nei paesi ad economia di mercato. Tenuto conto dei notevoli progressi compiuti dalla Federazione russa nel creare le condizioni dell'economia di mercato, come è stato riconosciuto dalle conclusioni del vertice Russia-Unione europea del 29 maggio 2002, è opportuno consentire che per gli esportatori e i produttori russi il valore normale venga calcolato ai sensi delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafi da 1 a 6, del regolamento (CE) n. 384/96.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2).

⁽²⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2002 della Commissione (GU L 68 del 12.3.2002, pag. 11).

⁽³⁾ GU L 336 del 23.12.1994, pag. 119.

⁽⁴⁾ GU L 128 del 30.4.1998, pag. 18.

⁽⁵⁾ GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2.

- (6) L'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento (CE) n. 384/96 prevede l'adeguamento del valore normale e del prezzo all'esportazione in caso di pagamento di commissioni. È opportuno chiarire che, in linea con la prassi normalmente seguita dalla Commissione e dal Consiglio, tali adeguamenti dovrebbero essere effettuati anche se le parti non operano sulla base di una relazione proponente-agente, ma conseguono lo stesso risultato economico operando come acquirente e venditore.
- (7) Il regolamento (CE) n. 384/96 non specifica i criteri secondo i quali può essere concesso a un esportatore, il cui valore normale sia stabilito a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), un dazio individuale calcolato confrontando detto valore normale con i singoli prezzi all'esportazione dell'esportatore. Al fine di garantire la trasparenza e la certezza del diritto, è opportuno stabilire criteri precisi per la concessione del trattamento individuale. Si può pertanto tener conto dei prezzi all'esportazione degli esportatori di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (CE) n. 384/96 nei casi in cui le attività di esportazione vengono decise liberamente dalla società, la proprietà e il controllo della società sono sufficientemente indipendenti e l'ingerenza dello Stato non è tale da permettere l'elusione dei dazi antidumping individuali. Per ottenere il trattamento individuale, gli esportatori devono presentare richieste debitamente motivate dimostrando, nel caso di imprese di proprietà interamente o parzialmente straniera o di joint venture, che sono liberi di rimpatriare i capitali e i profitti; che i prezzi e i quantitativi dei prodotti esportati, come pure le condizioni di vendita, sono determinati liberamente e che le conversioni del tasso di cambio vengono effettuate ai tassi di mercato. Si dovrebbe dimostrare altresì che la maggior parte delle azioni appartiene a privati, che i funzionari statali che ricoprono cariche nel consiglio di amministrazione o si trovano in una posizione direttiva chiave sono in minoranza o che la società è sufficientemente libera dall'ingerenza dello Stato.
- (8) L'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96 specifica che, nel caso dell'uso di elementi disponibili, le informazioni utilizzate vengono verificate in relazione a dati provenienti da diverse fonti. Si ritiene utile specificare che tali fonti possono eventualmente anche riferirsi a dati riguardanti il mercato mondiale o altri mercati rappresentativi.
- (9) Per la certezza del diritto, è necessario stabilire che tali modifiche si dovrebbero applicare quanto prima a tutte le nuove inchieste,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 384/96 è modificato nel modo seguente:

- 1) all'articolo 2, paragrafo 1, è aggiunta la frase seguente:
- «Per determinare se due parti sono associate occorre tener conto della definizione di "parti collegate", di cui all'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione,

del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (*)».

(*) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2002 della Commissione (GU L 68 del 12.3.2002, pag. 11).»;

- 2) all'articolo 2, paragrafo 3, è aggiunta la frase seguente:
- «Ai sensi della frase precedente, si ritiene che una particolare situazione di mercato per il prodotto interessato sussista, tra l'altro, in presenza di prezzi artificialmente bassi, di accordi di compensazione e di altri regimi di perfezionamento non commerciali.»;
- 3) all'articolo 2, paragrafo 5, dopo la prima frase è inserita la frase seguente:
- «Se i costi di produzione e le spese di vendita del prodotto in esame non si riflettono adeguatamente nei documenti contabili della parte interessata, saranno adeguati o calcolati sulla base dei costi di altri produttori o esportatori dello stesso paese oppure, qualora tali informazioni non fossero disponibili o utilizzabili, di qualsiasi altro riferimento ragionevole, comprese le informazioni tratte da altri mercati rappresentativi.»;
- 4) nella prima frase dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), i termini «la Federazione russa» sono soppressi;
- 5) all'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), è aggiunta la frase seguente:
- «Nel termine "commissione" si intende incluso il rialzo ricevuto da un commerciante del prodotto o del prodotto simile, se le funzioni di tale commerciante sono analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni.»;
- 6) all'articolo 9, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
- «5. Il dazio antidumping viene istituito per l'importo adeguato a ciascun caso e senza discriminazione sulle importazioni di prodotti per le quali è stato accertato che sono oggetto di dumping e che causano pregiudizio, indipendentemente dalla fonte, salvo quelle effettuate dagli esportatori i cui impegni sono stati accettati a norma del presente regolamento. Il regolamento che impone i dazi indica i nomi dei fornitori oppure, qualora non sia possibile e, come regola generale, nei casi citati nell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), il nome del paese fornitore interessato.

Nei casi in cui si applica l'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), viene tuttavia fissato un dazio individuale per gli esportatori in grado di dimostrare, presentando richieste debitamente motivate, che:

- a) nel caso di imprese di proprietà interamente o parzialmente straniera o di joint venture, sono liberi di rimpatriare i capitali e i profitti;
- b) i prezzi e i quantitativi dei prodotti esportati, come pure le condizioni di vendita, sono determinati liberamente;

- c) la maggior parte delle azioni appartiene a privati, che i funzionari statali che ricoprono cariche nel consiglio di amministrazione o si trovano in una posizione direttiva chiave sono in minoranza o che la società è sufficientemente libera dall'ingerenza dello Stato;
- d) le conversioni del tasso di cambio vengono effettuate ai tassi di mercato;
- e) l'ingerenza dello Stato non è tale da consentire l'elusione dei dazi qualora si concedano aliquote diverse ai singoli esportatori.»;

- 7) all'articolo 18, paragrafo 5, è aggiunta la frase seguente:
«Tali informazioni possono eventualmente includere dati riguardanti il mercato mondiale o altri mercati rappresentativi».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a tutte le inchieste aperte ai sensi del regolamento (CE) n. 384/96 dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 5 novembre 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

T. PEDERSEN

**REGOLAMENTO (CE) N. 1973/2002 DEL CONSIGLIO
del 5 novembre 2002**

che modifica il regolamento (CE) n. 2026/97 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento (CE) n. 2026/97 ⁽¹⁾, il Consiglio ha adottato norme comuni per la difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi che non sono membri della Comunità europea.
- (2) L'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2026/97 espone alcune linee guida per il calcolo del vantaggio conferito al beneficiario, tra cui i valori di mercato indicativi in base ai quali misurare l'entità del vantaggio. È conveniente fornire un chiarimento sulle regole da seguire nei casi in cui nel paese in questione manchino tali valori indicativi. In una situazione del genere i valori indicativi vanno determinati adeguando le condizioni vigenti nel paese interessato in base a fattori effettivamente presenti nel paese. Se ciò non risulta fattibile perché, tra l'altro, prezzi o costi non esistono o sono inattendibili, gli opportuni valori indicativi vanno determinati rifacendosi alle condizioni presenti su altri mercati.
- (3) L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2026/97 dispone che certe sovvenzioni per l'ambiente, la ricerca e lo sviluppo regionale non sono compensabili. Inoltre, ai sensi dell'articolo 10, paragrafi 5 e 6, del regolamento, è possibile aprire inchieste per stabilire se le sovvenzioni siano compensabili o meno, mentre invece tali inchieste non vanno aperte per determinate sovvenzioni non compensabili. Le disposizioni corrispondenti dell'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative dovevano scadere il 31 dicembre 1999, a meno che i membri dell'OMC non avessero deciso altrimenti. Poiché non è stata presa alcuna decisione in tal senso, queste disposizioni non sono più vigenti. Di conseguenza, occorre valutare se mantenere o meno le disposizioni sulle sovvenzioni non compensabili del regolamento (CE) n. 2026/97. A tale riguardo va rilevato come i principali partner commerciali della Comunità non applichino più queste disposizioni nelle loro inchieste sulle sovvenzioni. In considerazione di ciò e al fine di mantenere l'equilibrio tra diritti e doveri di tale accordo dell'OMC, si ritiene opportuno sopprimere le disposizioni del regolamento (CE) n. 2026/97 relative alle sovvenzioni non compensabili.

- (4) L'articolo 28, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2026/97 specifica che, nel caso dell'uso di elementi disponibili, le informazioni utilizzate vengono verificate in relazione a dati provenienti da diverse fonti. Si ritiene utile specificare che tali fonti possono eventualmente anche riferirsi a dati riguardanti il mercato mondiale o altri mercati rappresentativi.
- (5) Per la certezza del diritto, è opportuno stabilire che tali modifiche si applicano quanto prima a tutte le nuove inchieste,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2026/97 è modificato nel modo seguente:

- 1) All'articolo 6, lettera d), è aggiunto il testo seguente:
«Se nel paese in cui ha luogo la fornitura o l'acquisto mancano per la merce o il servizio in questione condizioni di mercato che possano essere utilizzate come adeguati valori indicativi, trovano applicazione le norme seguenti:
 - i) le condizioni di mercato vigenti nel paese interessato vanno adeguate sulla base dei costi, prezzi e altri fattori effettivamente presenti nel paese, secondo un importo appropriato che rifletta le normali condizioni di mercato;
 - ii) ove necessario, è possibile avvalersi delle condizioni vigenti sul mercato di un altro paese o sul mercato mondiale, di cui il beneficiario può disporre.»
- 2) L'articolo 4 e l'articolo 10, paragrafi 5 e 6, sono soppressi.
- 3) All'articolo 28, paragrafo 5, è aggiunta la frase seguente:
«Tali informazioni possono eventualmente includere dati riguardanti il mercato mondiale o altri mercati rappresentativi.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a tutte le inchieste aperte ai sensi del regolamento (CE) n. 2026/97 dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 5 novembre 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

T. PEDERSEN

REGOLAMENTO (CE) N. 1974/2002 DELLA COMMISSIONE
del 6 novembre 2002
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 novembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 6 novembre 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	51,3
	096	25,3
	204	59,1
	999	45,2
0707 00 05	052	103,8
	628	151,4
	999	127,6
0709 90 70	052	82,5
	999	82,5
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	65,4
	624	79,7
	999	72,6
0805 50 10	052	58,5
	528	51,6
	600	69,0
	999	59,7
0806 10 10	052	128,8
	400	280,3
	508	349,9
	999	253,0
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	78,5
	400	147,5
	404	99,0
	512	69,8
	800	168,2
	999	112,6
0808 20 50	052	81,7
	720	34,4
	999	58,0

(¹) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1975/2002 DELLA COMMISSIONE
del 5 novembre 2002

che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa alcune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 che stabilisce il codice doganale comunitario ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2002 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento.

- (2) L'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2, del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 novembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2002.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17.

⁽³⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 68 del 12.3.2002, pag. 11.

ALLEGATO

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto			
	Merci, varietà, codici NC	EUR	DKK	SEK	GBP
1.10	Patate di primizia 0701 90 50	—	—	—	—
1.30	Cipolle, diverse dalle cipolle da semina 0703 10 19	17,92	133,18	162,87	11,41
1.40	Agli 0703 20 00	167,25	1 243,03	1 520,11	106,51
1.50	Porri ex 0703 90 00	57,96	430,76	526,79	36,91
1.60	Cavolfiori 0704 10 00	—	—	—	—
1.80	Cavoli bianchi e cavoli rossi 0704 90 10	41,13	305,68	373,82	26,19
1.90	Broccoli asparagi o a getto [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck] ex 0704 90 90	61,43	456,55	558,32	39,12
1.100	Cavoli cinesi ex 0704 90 90	42,28	314,23	384,27	26,92
1.110	Lattughe a cappuccio 0705 11 00	—	—	—	—
1.130	Carote ex 0706 10 00	34,84	258,93	316,65	22,19
1.140	Ravanelli ex 0706 90 90	132,46	984,46	1 203,90	84,35
1.160	Piselli (Pisum sativum) 0708 10 00	459,93	3 418,28	4 180,25	292,89
1.170	Fagioli:				
1.170.1	Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.) ex 0708 20 00	142,96	1 062,46	1 299,30	91,03
1.170.2	Fagioli (Phaseolus ssp. vulgaris var. Compressus Savi) ex 0708 20 00	54,23	403,04	492,89	34,53
1.180	Fave ex 0708 90 00	—	—	—	—
1.190	Carciofi 0709 10 00	—	—	—	—
1.200	Asparagi:				
1.200.1	— verdi ex 0709 20 00	421,04	3 129,24	3 826,78	268,12
1.200.2	— altri ex 0709 20 00	263,91	1 961,41	2 398,63	168,06
1.210	Melanzane 0709 30 00	62,97	468,00	572,32	40,10

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto			
	Merci, varietà, codici NC	EUR	DKK	SEK	GBP
1.220	Sedani da coste [Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.] ex 0709 40 00	100,48	746,78	913,24	63,99
1.230	Funghi galletti o gallinacci 0709 59 10	809,36	6 015,24	7 356,11	515,40
1.240	Peperoni 0709 60 10	110,73	822,95	1 006,39	70,51
1.270	Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano) 0714 20 10	123,04	914,45	1 118,29	78,35
2.10	Castagne e marroni (Castanea spp.), freschi ex 0802 40 00	—	—	—	—
2.30	Ananas, freschi ex 0804 30 00	119,22	886,07	1 083,58	75,92
2.40	Avocadi, freschi ex 0804 40 00	176,43	1 311,28	1 603,57	112,35
2.50	Gouaiave e manghi, freschi ex 0804 50 00	91,07	676,87	827,75	58,00
2.60	Arance dolci, fresche:				
2.60.1	— Sanguigne e semisanguigne 0805 10 10	45,97	341,65	417,81	29,27
2.60.2	— Navel, Naveline, Navelate, Salustiana, Vernas, Valencia Late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita, Hamlin 0805 10 30	48,09	357,42	437,10	30,62
2.60.3	— altre 0805 10 50	49,92	371,01	453,71	31,79
2.70	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, wilkings e ibridi di agrumi, freschi:				
2.70.1	— Clementine ex 0805 20 10	—	—	—	—
2.70.2	— Monreal e satsuma ex 0805 20 30	—	—	—	—
2.70.3	— Mandarini e wilkings ex 0805 20 50	—	—	—	—
2.70.4	— Tangerini e altri ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	—	—	—	—
2.85	Limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fresche 0805 50 90	64,71	480,95	588,16	41,21
2.90	Pompelmi e pomeli, freschi:				
2.90.1	— bianchi ex 0805 40 00	58,60	435,54	532,63	37,32
2.90.2	— rosei ex 0805 40 00	73,66	547,44	669,47	46,91

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto			
	Merci, varietà, codici NC	EUR	DKK	SEK	GBP
2.100	Uva da tavola 0806 10 10	228,10	1 695,26	2 073,16	145,25
2.110	Cocomeri 0807 11 00	41,42	307,84	376,46	26,38
2.120	Meloni:				
2.120.1	— Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro ex 0807 19 00	59,38	441,29	539,66	37,81
2.120.2	— altri ex 0807 19 00	94,66	703,54	860,37	60,28
2.140	Pere:				
2.140.1	Pere — Nashi (<i>Pyrus pyrifolia</i>), Pere — Ya (<i>Pyrus bretschneideri</i>) ex 0808 20 50	—	—	—	—
2.140.2	altri ex 0808 20 50	—	—	—	—
2.150	Albicocche ex 0809 10 00	149,44	1 110,65	1 358,23	95,16
2.160	Ciliege 0809 20 95 0809 20 05	596,40	4 432,50	5 420,56	379,79
2.170	Pesche 0809 30 90	334,08	2 482,89	3 036,36	212,74
2.180	Pesche noci ex 0809 30 10	164,17	1 220,15	1 492,13	104,55
2.190	Prugne 0809 40 05	125,84	935,27	1 143,76	80,14
2.200	Fragole 0810 10 00	124,15	922,70	1 128,37	79,06
2.205	Lamponi 0810 20 10	361,18	2 684,33	3 282,69	230,00
2.210	Mirtilli neri (frutti del « <i>Vaccinium myrtillus</i> ») 0810 40 30	614,33	4 565,76	5 583,52	391,21
2.220	Kiwis (<i>Actinidia chinensis</i> Planch.) 0810 50 00	161,74	1 202,07	1 470,03	103,00
2.230	Melagrane ex 0810 90 95	181,31	1 347,53	1 647,91	115,46
2.240	Kakis (compresi Sharon) ex 0810 90 95	221,26	1 644,45	2 011,02	140,90
2.250	Litchi ex 0810 90 30	526,28	3 911,37	4 783,25	335,14

**REGOLAMENTO (CE) N. 1976/2002 DELLA COMMISSIONE
del 6 novembre 2002**

che modifica il regolamento (CE) n. 21/2002 relativo alla definizione dei bilanci previsionali d'approvvigionamento e alla fissazione degli aiuti comunitari per le regioni ultraperiferiche conformemente ai regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1454/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/92 (Poseican) ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1195/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 21/2002 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1890/2002 ⁽⁴⁾, definisce i bilanci previsionali d'approvvigionamento e gli aiuti comunitari per le regioni ultraperiferiche conformemente ai regolamenti (CE) n. 1452/2001 ⁽⁵⁾, (CE) n. 1453/2001 ⁽⁶⁾ e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio.

(2) Con il regolamento (CE) n. 1291/2002 ⁽⁷⁾, la Commissione ha modificato l'allegato III del regolamento (CE) n. 21/2002 sostituendo la parte 11 di tale allegato. Nel testo della nuova parte 11 sono stati riscontrati diversi errori che occorre rettificare.

(3) In primo luogo, nella seconda riga della tabella di cui alla parte 11 dell'allegato III il riferimento alla sottovoce 0207 23 dovrebbe essere un riferimento alla sottovoce 0207 33 (anatre, oche e faraone interi, congelati).

(4) In secondo luogo, nella nota a piè di pagina 3 della nuova parte 11, i riferimenti al regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame ⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 493/2002 della Commissione ⁽⁹⁾, dovrebbero invece essere riferimenti al regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 493/2002 della Commissione.

(5) Occorre pertanto sostituire la parte 11 dell'allegato III del regolamento (CE) n. 21/2002.

(6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato III (Isole Canarie) del regolamento (CE) n. 21/2002 la parte 11 è modificata dal testo seguente:

«Parte 11

Uova, pollame, conigli

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari per anno civile

Designazione delle merci	Codice NC	Quantitativo (numero di animali, unità o tonnellate)	Aiuto (in EUR/capo, unità o tonnellata)
Riproduttori:			
— pulcini di peso inferiore o uguale a 185 g	0105 11 91 0105 11 99	935 000	0,12

⁽¹⁾ GU L 198 del 21.7.2001, pag. 45.

⁽²⁾ GU L 174 del 4.7.2002, pag. 11.

⁽³⁾ GU L 8 dell'11.1.2002, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU L 286 del 24.10.2002, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU L 198 del 21.7.2001, pag. 11.

⁽⁶⁾ GU L 198 del 21.7.2001, pag. 26.

⁽⁷⁾ GU L 188 del 17.7.2002, pag. 3.

⁽⁸⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77.

⁽⁹⁾ GU L 77 del 20.3.2002, pag. 7.

⁽¹⁰⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49.

Designazione delle merci	Codice NC	Quantitativo (numero di animali, unità o tonnellate)	Aiuto (in EUR/capo, unità o tonnellata)
Carni:			
— ex 0207 carni e frattaglie congelate di volatili di cui al codice NC 0105, esclusi i prodotti di cui alla sottovoce 0207 33	0207 12 10 9900, 0207 12 90 9190, 0207 12 90 9990, 0207 14 20 9900, 0207 14 60 9900, 0207 14 70 9190, 0207 14 70 9290	37 200 ⁽¹⁾	⁽²⁾ ⁽²⁾ ⁽²⁾ 50 50 50 50
Uova:			
— ex 0408 uova di volatili, sgusciate e tuorli, essiccati, anche con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti propri per usi alimentari	0408 11 80 9100 0408 91 80 9100	40	⁽³⁾ ⁽³⁾
Conigli riproduttori:			
— linee pure (nonni)	ex 0106 19 10	2 200	30
— genitori		5 200	24

⁽¹⁾ Di cui 200 tonnellate per i prodotti destinati alla trasformazione e/o al condizionamento.

⁽²⁾ L'importo dell'aiuto è pari all'importo della restituzione concessa per i prodotti dello stesso codice NC in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio (GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77). Qualora le restituzioni concesse in virtù di detto articolo presentino importi differenziati, l'importo dell'aiuto è pari all'importo più elevato della restituzione concessa per i prodotti aventi lo stesso codice della nomenclatura per le restituzioni all'esportazione [regolamento (CEE) n. 3846/87, del 17 dicembre 1987, che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione, GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1].

⁽³⁾ L'importo dell'aiuto è pari all'importo della restituzione concessa per i prodotti dello stesso codice NC in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2771/75. Qualora le restituzioni concesse in virtù di detto articolo presentino importi differenziati, l'importo dell'aiuto è pari all'importo più elevato della restituzione concessa per i prodotti aventi lo stesso codice della nomenclatura per le restituzioni all'esportazione [regolamento (CEE) n. 3846/87].»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1977/2002 DELLA COMMISSIONE
del 6 novembre 2002
che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1503/96 della Commissione, del 29 luglio 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1298/2002 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 11 del regolamento (CE) n. 3072/95 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 di detto articolo, il dazio all'importazione è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato di una determinata percentuale a seconda che si tratti di riso semigreggio o di riso lavorato, previa deduzione del prezzo all'importazione, purché tale dazio non superi l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.
- (2) In virtù dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 3072/95, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi per il prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato comunitario d'importazione del prodotto.

- (3) Il regolamento (CE) n. 1503/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso.
- (4) I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entra in vigore una nuova fissazione. Essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili dalla fonte di riferimento di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1503/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica.
- (5) Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.
- (6) L'applicazione del regolamento (CE) n. 1503/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente agli allegati del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore del riso, di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 3072/95, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 novembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 189 del 30.7.1996, pag. 71.

⁽⁴⁾ GU L 189 del 18.7.2002, pag. 8.

ALLEGATO I

Dazi applicabili all'importazione di riso e di rotture di riso

(in EUR/t)

Codice NC	Dazio all'importazione ^(?)				
	Paesi terzi (esclusi ACP e Bangladesh) ^(?)	ACP ⁽¹⁾ ^(?) ^(?)	Bangladesh ⁽⁴⁾	Basmati India e Pakistan ⁽⁵⁾	Egitto ⁽⁶⁾
1006 10 21	(?)	69,51	101,16		158,25
1006 10 23	(?)	69,51	101,16		158,25
1006 10 25	(?)	69,51	101,16		158,25
1006 10 27	(?)	69,51	101,16		158,25
1006 10 92	(?)	69,51	101,16		158,25
1006 10 94	(?)	69,51	101,16		158,25
1006 10 96	(?)	69,51	101,16		158,25
1006 10 98	(?)	69,51	101,16		158,25
1006 20 11	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 13	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 15	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 17	264,00	88,06	127,66	14,00	198,00
1006 20 92	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 94	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 96	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 98	264,00	88,06	127,66	14,00	198,00
1006 30 21	(?)	133,21	193,09		312,00
1006 30 23	(?)	133,21	193,09		312,00
1006 30 25	(?)	133,21	193,09		312,00
1006 30 27	(?)	133,21	193,09		312,00
1006 30 42	(?)	133,21	193,09		312,00
1006 30 44	(?)	133,21	193,09		312,00
1006 30 46	(?)	133,21	193,09		312,00
1006 30 48	(?)	133,21	193,09		312,00
1006 30 61	(?)	133,21	193,09		312,00
1006 30 63	(?)	133,21	193,09		312,00
1006 30 65	(?)	133,21	193,09		312,00
1006 30 67	(?)	133,21	193,09		312,00
1006 30 92	(?)	133,21	193,09		312,00
1006 30 94	(?)	133,21	193,09		312,00
1006 30 96	(?)	133,21	193,09		312,00
1006 30 98	(?)	133,21	193,09		312,00
1006 40 00	(?)	41,18	(?)		96,00

⁽¹⁾ Per le importazioni di riso originario degli Stati ACP, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 1706/98 del Consiglio (GU L 215 dell'1.8.1998, pag. 12) e (CE) n. 2603/97 della Commissione (GU L 351 del 23.12.1997, pag. 22), modificato.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 1706/98, i dazi non sono applicati ai prodotti originari degli Stati ACP e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

⁽³⁾ Il dazio all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3072/95.

⁽⁴⁾ Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (GU L 337 del 4.12.1990, pag. 1) e (CEE) n. 862/91 della Commissione (GU L 88 del 9.4.1991, pag. 7), modificato.

⁽⁵⁾ L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente dal dazio all'importazione, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio (GU L 263 del 19.9.1991, pag. 1), modificata.

⁽⁶⁾ Per il riso semigreggio della varietà Basmati di origine indiana e pakistana, riduzione di 250 EUR/t [articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1503/96, modificato].

⁽⁷⁾ Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

⁽⁸⁾ Per le importazioni di riso di origine e provenienza egiziana, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2184/96 del Consiglio (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 1) e (CE) n. 196/97 della Commissione (GU L 31 dell'1.2.1997, pag. 53).

ALLEGATO II

Calcolo dei dazi all'importazione nel settore del riso

	Risone	Tipo Indica		Tipo Japonica		Rotture
		Semigreggio	Lavorato	Semigreggio	Lavorato	
1. Dazio all'importazione (EUR/t)	(¹)	264,00	416,00	264,00	416,00	(¹)
2. Elementi di calcolo:						
a) Prezzo cif Arag (EUR/t)	—	215,38	225,14	259,38	293,84	—
b) Prezzo fob (EUR/t)	—	—	—	229,45	263,91	—
c) Noli marittimi (EUR/t)	—	—	—	29,93	29,93	—
d) Fonte	—	USDA e operatori	USDA e operatori	Operatori	Operatori	—

(¹) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

REGOLAMENTO (CE) N. 1978/2002 DELLA COMMISSIONE**del 6 novembre 2002****che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione ⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, recante modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero diversi dalle melasse ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi sono stati fissati

dal regolamento (CE) n. 1153/2002 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1968/2002 ⁽⁶⁾.

- (2) L'applicazione delle norme e delle modalità di fissazione indicate nel regolamento (CE) n. 1423/95 ai dati di cui dispone la Commissione rende necessario modificare gli importi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti indicati all'articolo 1, del regolamento (CE) n. 1423/95 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 novembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 141 del 24.6.1995, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 85 del 20.3.1998, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU L 170 del 29.6.2002, pag. 27.

⁽⁶⁾ GU L 300 del 5.11.2002, pag. 16.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 6 novembre 2002, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti di cui al codice NC 1702 90 99

(in EUR)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 ⁽¹⁾	19,99	6,31
1701 11 90 ⁽¹⁾	19,99	11,95
1701 12 10 ⁽¹⁾	19,99	6,12
1701 12 90 ⁽¹⁾	19,99	11,44
1701 91 00 ⁽²⁾	23,71	13,81
1701 99 10 ⁽²⁾	23,71	8,86
1701 99 90 ⁽²⁾	23,71	8,86
1702 90 99 ⁽³⁾	0,24	0,40

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).

⁽²⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto I, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).

⁽³⁾ Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

DIRETTIVA 2002/86/CE DELLA COMMISSIONE**del 6 novembre 2002****recante modifica della direttiva 2001/101/CE per quanto concerne il termine a partire da cui sono vietati gli scambi di prodotti non conformi alla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità⁽¹⁾, nella versione modificata dalla direttiva 2001/101/CE della Commissione⁽²⁾, in particolare il secondo comma, primo trattino dell'articolo 6, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Le disposizioni previste dalla direttiva 2001/101/CE per l'etichettatura di prodotti tra i cui ingredienti vi sono carni non sono applicabili prima dello scadere del termine ultimo fissato per il recepimento di tale direttiva da parte degli Stati membri.
- (2) In seguito all'adozione del termine «carne(i)» ai fini dell'etichettatura, gli operatori interessati devono modificare in maniera sostanziale l'etichettatura di tali prodotti, segnatamente a livello dell'elenco degli ingredienti, e, se del caso, del tenore di «carne(i)».
- (3) Vista la varietà di simili prodotti presenti sul mercato e la quantità di piccole e medie imprese interessate, è opportuno prevedere un periodo transitorio sufficiente per fare sì che l'etichettatura di tali prodotti venga conformata alle disposizioni della direttiva 2001/101/CE.
- (4) Inoltre è opportuno prevedere per gli operatori la possibilità di smaltire sul mercato i prodotti la cui etichettatura non è conforme alle disposizioni summenzionate e che sono stati etichettati prima del termine del periodo transitorio.
- (5) È opportuno pertanto modificare la direttiva 2001/101/CE in tal senso.

- (6) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'articolo 2 della direttiva 2001/101/CE è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 2

1. Gli Stati membri autorizzano gli scambi di prodotti conformi alla direttiva 2000/13/CE a partire dal 1° gennaio 2003.
2. Gli Stati membri vietano, a partire dal 1° luglio 2003, gli scambi di prodotti non conformi alla direttiva 2000/13/CE.

Tuttavia i prodotti non conformi alla presente direttiva ed etichettati prima del 1° luglio 2003 sono autorizzati fino ad esaurimento delle scorte.»

*Articolo 2*La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2002.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.⁽²⁾ GU L 310 del 28.11.2001, pag. 19.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 5 novembre 2002

relativa alla firma, a nome della Comunità europea, e all'applicazione provvisoria di un accordo in forma di memorandum d'intesa tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile sul regime di accesso al mercato per i tessili e i capi di abbigliamento

(2002/877/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

DECIDE:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo e secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo bilaterale in forma di memorandum d'intesa sul commercio dei prodotti tessili con il Brasile.
- (2) L'accordo in forma di memorandum d'intesa è stato siglato l'8 agosto 2002.
- (3) L'accordo in forma di memorandum d'intesa dovrebbe essere firmato a nome della Comunità.
- (4) Affinché entrambe le parti possano beneficiarne subito dopo le notifiche pertinenti, l'accordo dovrebbe essere applicato, in via provvisoria, in attesa che siano espletate le procedure di conclusione formale, fatta salva la necessaria reciprocità,

Articolo 1

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo in forma di memorandum d'intesa sul commercio dei prodotti tessili con il Brasile a nome della Comunità europea, fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva.

Articolo 2

L'accordo in forma di memorandum d'intesa si applica, in via provvisoria, in attesa che siano espletate le procedure di conclusione formale e fatta salva la necessaria reciprocità.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 3

1. La Commissione può modificare, secondo la procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi ⁽¹⁾, l'applicazione del sistema di duplice controllo a determinati prodotti previa consultazioni con il Brasile a norma del paragrafo 6 del memorandum d'intesa.

2. Qualora il Brasile venga meno agli obblighi di cui ai paragrafi 2 e 5 del memorandum d'intesa o del suo verbale concordato supplementare, la Commissione ripristina, secondo la procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 3030/93, i contingenti ai livelli applicabili in precedenza.

⁽¹⁾ GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 797/2002 della Commissione (GU L 128 del 15.5.2002, pag. 29).

Articolo 4

La presente decisione ha effetto il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 5 novembre 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

T. PEDERSEN

ACCORDO**in forma di memorandum d'intesa tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile sul regime di accesso al mercato per i tessili e i capi di abbigliamento siglato a Brasilia l'8 agosto 2002**

1. Le delegazioni della Comunità europea e della Repubblica federativa del Brasile si sono incontrate l'8 agosto 2002 per discutere di come migliorare l'accesso ai rispettivi mercati per i tessili e i capi di abbigliamento.
 - 2.1. La Repubblica federativa del Brasile non applica ai tessili e ai capi di abbigliamento dazi superiori a quelli indicati nell'allegato I.
 - 2.2. La Comunità europea sospende l'applicazione delle restrizioni quantitative in vigore sulle importazioni di tessili e capi di abbigliamento dal Brasile (categorie di prodotti 1, 2, 2A, 3, 4, 6, 6C, 9, 20, 22 e 39).
 - 2.3. Le parti si scambiano i documenti necessari per dimostrare l'avvenuto adempimento dei loro impegni.
3. Le parti convengono che la Comunità europea conserva il diritto di ripristinare il regime contingentale applicabile per l'anno in questione, ai livelli corrispondenti all'intesa bilaterale notificata a norma del vigente accordo sui tessili e sui capi di abbigliamento (ATC) e per un periodo non superiore alla durata dell'ATC, qualora il Brasile venga meno a uno qualsiasi degli obblighi di cui ai paragrafi 2 e 5 del presente accordo in forma di memorandum d'intesa (in seguito denominato «memorandum d'intesa»). Le parti convengono che il Brasile conserva il diritto di sospendere l'applicazione degli impegni di cui ai paragrafi 2 e 5 qualora la Comunità europea ripristini i contingenti in modo incoerente con gli obblighi assunti nell'ambito del presente memorandum d'intesa o venga meno a uno degli obblighi di cui al paragrafo 5. Le parti decidono di consultarsi a norma del paragrafo 6 prima di esercitare questo diritto.
4. Fatti salvi il paragrafo 3 e la cooperazione amministrativa prevista dall'accordo tessile bilaterale siglato il 12 settembre 1986, comprese le successive modifiche, e nell'intento di scambiare informazioni sul commercio dei tessili e dei capi di abbigliamento per combattere le frodi, le parti decidono quanto segue:
 - a) i prodotti elencati nel paragrafo 2.2 sono soggetti alle procedure previste nel sistema di duplice controllo di cui agli articoli da 18 a 24 dell'allegato III del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio. Il sistema di duplice controllo è introdotto dalla Comunità europea non appena quest'ultima sospende i contingenti a norma del paragrafo 2. Le parti decidono di tenere sotto controllo i prodotti di cui al paragrafo 2.2 soggetti al sistema di duplice controllo e possono proporre modifiche preve consultazioni a norma del paragrafo 6. La Comunità europea conviene che i prodotti soggetti alle procedure previste nel suddetto sistema di duplice controllo non devono subire restrizioni commerciali quale conseguenza di detto sistema.
 - b) L'Unione europea collabora strettamente con il Brasile per garantire il carattere originario dei tessili e dei capi di abbigliamento contemplati dal presente memorandum d'intesa.

Tali procedure sono soggette alle disposizioni di cui all'allegato II.

5. Le parti decidono di non adottare misure non tariffarie che possano ostacolare gli scambi di tessili e capi di abbigliamento del tipo specificato nel relativo verbale concordato allegato. In tale contesto, le parti decidono di non introdurre limiti quantitativi per i prodotti di cui al paragrafo 2 a meno che la Comunità europea non eserciti il diritto di ripristinare il regime contingentale a norma del paragrafo 3.
6. Le parti convengono che l'equilibrio del presente memorandum d'intesa, costituito da una serie di concessioni reciproche liberamente concordate tra di esse, dipende da un'applicazione piena e corretta di tutte le disposizioni del presente memorandum d'intesa. Le parti decidono pertanto di consultarsi periodicamente per garantire la corretta applicazione del presente memorandum d'intesa nonché, su richiesta di una di esse, di consultarsi su uno qualsiasi dei suoi aspetti.

Qualora una delle parti intenda esercitare il diritto di cui al paragrafo 3, essa fornisce per iscritto all'altra informazioni dettagliate sulla sua inadempienza. Salvo diverso accordo tra le parti, si tengono consultazioni onde ovviare al problema entro sessanta giorni dalla comunicazione scritta. Qualora le parti non riescano a concordare una soluzione adeguata entro sessanta giorni dall'avvio delle consultazioni, la Comunità europea ha il diritto di procedere a norma del paragrafo 3.


7. Le parti decidono di cooperare pienamente per rispettare gli obblighi assunti nell'ambito dell'OMC o di uno dei suoi organi.
8. Le parti confermano che il presente memorandum d'intesa lascia impregiudicata la possibilità di negoziare concessioni reciproche sull'accesso al mercato con altri partner commerciali del settore.
9. Le parti confermano che il presente memorandum d'intesa lascia impregiudicato il loro diritto di invocare l'intesa dell'OMC sulla risoluzione delle controversie.
10. Tutti i verbali concordati e tutte le dichiarazioni acclusi al presente memorandum d'intesa ne costituiscono parte integrante.
11. Le parti decidono che il presente memorandum d'intesa entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al giorno in cui le parti si siano notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle necessarie procedure interne. Nel frattempo, l'accordo è applicato provvisoriamente fatta salva la necessaria reciprocità.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2002.

Per la Comunità europea



Per la Repubblica federativa del Brasile



ALLEGATO I

Dazi massimi all'importazione applicati dal Brasile

Codice SA a 6 cifre/tariffa brasiliana	Designazione dei prodotti secondo la nomenclatura brasiliana	Dazi massimi all'importazione	Imposta supplementare
5004 00		14,0 %	1,5 %
5005 00		14,0 %	1,5 %
5006 00		16,0 %	1,5 %
5007 10		18,0 %	1,5 %
5007 20		18,0 %	1,5 %
5007 90		18,0 %	1,5 %
5104 00		6,0 %	1,5 %
5105 10		10,0 %	1,5 %
5105 21		10,0 %	1,5 %
5105 29		10,0 %	1,5 %
5105 31		10,0 %	1,5 %
5105 39		10,0 %	1,5 %
5105 40		10,0 %	1,5 %
5106 10		14,0 %	1,5 %
5106 20		14,0 %	1,5 %
5107 10		14,0 %	1,5 %
5107 20		14,0 %	1,5 %
5108 10		14,0 %	1,5 %
5108 20		14,0 %	1,5 %
5109 10		16,0 %	1,5 %
5109 90		16,0 %	1,5 %
5110 00		14,0 %	1,5 %
5111 11		18,0 %	1,5 %
5111 19		18,0 %	1,5 %
5111 20		18,0 %	1,5 %
5111 30 10	Tessuti di lana cardata o di peli fini cardati, diversi da quelli contenenti almeno 85 %, in peso, di lana o di peli fini e da quelli misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali, con trama di lana, feltrati, misti unicamente con fibre sintetiche e ordito unicamente di cotone sintetico, di peso uguale o superiore a 600 g/m ² , adatti per la fabbricazione di palle da tennis	2,0 %	1,5 %

Codice SA a 6 cifre/tariffa brasiliana	Designazione dei prodotti secondo la nomenclatura brasiliana	Dazi massimi all'importazione	Imposta supplementare
5111 30 90	Tessuti di lana cardata o di peli fini cardati, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali discontinue, diversi da quelli contenenti almeno 85 %, in peso, di lana o di peli fini e da quelli con trama di lana, feltrati, misti unicamente con fibre sintetiche e ordito unicamente di cotone sintetico, di peso uguale o superiore a 600 g/m ² , adatti per la fabbricazione di palle da tennis	18,0 %	1,5 %
5111 90		18,0 %	1,5 %
5112 11		18,0 %	1,5 %
5112 19		18,0 %	1,5 %
5112 20		18,0 %	1,5 %
5112 30		18,0 %	1,5 %
5112 90		18,0 %	1,5 %
5113 00		18,0 %	1,5 %
5204 11		14,0 %	1,5 %
5204 19		14,0 %	1,5 %
5204 20		16,0 %	1,5 %
5205 11		14,0 %	1,5 %
5205 12		14,0 %	1,5 %
5205 13		14,0 %	1,5 %
5205 14		14,0 %	1,5 %
5205 15		14,0 %	1,5 %
5205 21		14,0 %	1,5 %
5205 22		14,0 %	1,5 %
5205 23		14,0 %	1,5 %
5205 24		14,0 %	1,5 %
5205 26		14,0 %	1,5 %
5205 27		14,0 %	1,5 %
5205 28		14,0 %	1,5 %
5205 31		14,0 %	1,5 %
5205 32		14,0 %	1,5 %
5205 33		14,0 %	1,5 %
5205 34		14,0 %	1,5 %
5205 35		14,0 %	1,5 %

Codice SA a 6 cifre/tariffa brasiliana	Designazione dei prodotti secondo la nomenclatura brasiliana	Dazi massimi all'importazione	Imposta supplementare
5205 41		14,0 %	1,5 %
5205 42		14,0 %	1,5 %
5205 43		14,0 %	1,5 %
5205 44		14,0 %	1,5 %
5205 46		14,0 %	1,5 %
5205 47		14,0 %	1,5 %
5205 48		14,0 %	1,5 %
5206 11		14,0 %	1,5 %
5206 12		14,0 %	1,5 %
5206 13		14,0 %	1,5 %
5206 14		14,0 %	1,5 %
5206 15		14,0 %	1,5 %
5206 21		14,0 %	1,5 %
5206 22		14,0 %	1,5 %
5206 23		14,0 %	1,5 %
5206 24		14,0 %	1,5 %
5206 25		14,0 %	1,5 %
5206 31		14,0 %	1,5 %
5206 32		14,0 %	1,5 %
5206 33		14,0 %	1,5 %
5206 34		14,0 %	1,5 %
5206 35		14,0 %	1,5 %
5206 41		14,0 %	1,5 %
5206 42		14,0 %	1,5 %
5206 43		14,0 %	1,5 %
5206 44		14,0 %	1,5 %
5206 45		14,0 %	1,5 %
5207 10		16,0 %	1,5 %
5207 90		16,0 %	1,5 %
5208 11		18,0 %	1,5 %
5208 12		18,0 %	1,5 %
5208 13		18,0 %	1,5 %
5208 19		18,0 %	1,5 %

Codice SA a 6 cifre/tariffa brasiliana	Designazione dei prodotti secondo la nomenclatura brasiliana	Dazi massimi all'importazione	Imposta supplementare
5208 21		18,0 %	1,5 %
5208 22		18,0 %	1,5 %
5208 23		18,0 %	1,5 %
5208 29		18,0 %	1,5 %
5208 31		18,0 %	1,5 %
5208 32		18,0 %	1,5 %
5208 33		18,0 %	1,5 %
5208 39		18,0 %	1,5 %
5208 41		18,0 %	1,5 %
5208 42		18,0 %	1,5 %
5208 43		18,0 %	1,5 %
5208 49		18,0 %	1,5 %
5208 51		18,0 %	1,5 %
5208 52		18,0 %	1,5 %
5208 53		18,0 %	1,5 %
5208 59		18,0 %	1,5 %
5209 11		18,0 %	1,5 %
5209 12		18,0 %	1,5 %
5209 19		18,0 %	1,5 %
5209 21		18,0 %	1,5 %
5209 22		18,0 %	1,5 %
5209 29		18,0 %	1,5 %
5209 31		18,0 %	1,5 %
5209 32		18,0 %	1,5 %
5209 39		18,0 %	1,5 %
5209 41		18,0 %	1,5 %
5209 42		18,0 %	1,5 %
5209 43		18,0 %	1,5 %
5209 49		18,0 %	1,5 %
5209 51		18,0 %	1,5 %
5209 52		18,0 %	1,5 %
5209 59		18,0 %	1,5 %

Codice SA a 6 cifre/tariffa brasiliana	Designazione dei prodotti secondo la nomenclatura brasiliana	Dazi massimi all'importazione	Imposta supplementare
5210 11		18,0 %	1,5 %
5210 12		18,0 %	1,5 %
5210 19		18,0 %	1,5 %
5210 21		18,0 %	1,5 %
5210 22		18,0 %	1,5 %
5210 29		18,0 %	1,5 %
5210 31		18,0 %	1,5 %
5210 32		18,0 %	1,5 %
5210 39		18,0 %	1,5 %
5210 41		18,0 %	1,5 %
5210 42		18,0 %	1,5 %
5210 49		18,0 %	1,5 %
5210 51		18,0 %	1,5 %
5210 52		18,0 %	1,5 %
5210 59		18,0 %	1,5 %
5211 11		18,0 %	1,5 %
5211 12		18,0 %	1,5 %
5211 19		18,0 %	1,5 %
5211 21		18,0 %	1,5 %
5211 22		18,0 %	1,5 %
5211 29		18,0 %	1,5 %
5211 31		18,0 %	1,5 %
5211 32		18,0 %	1,5 %
5211 39		18,0 %	1,5 %
5211 41		18,0 %	1,5 %
5211 42		18,0 %	1,5 %
5211 43		18,0 %	1,5 %
5211 49		18,0 %	1,5 %
5211 51		18,0 %	1,5 %
5211 52		18,0 %	1,5 %
5211 59		18,0 %	1,5 %
5212 11		18,0 %	1,5 %

Codice SA a 6 cifre/tariffa brasiliana	Designazione dei prodotti secondo la nomenclatura brasiliana	Dazi massimi all'importazione	Imposta supplementare
5212 12		18,0 %	1,5 %
5212 13		18,0 %	1,5 %
5212 14		18,0 %	1,5 %
5212 15		18,0 %	1,5 %
5212 21		18,0 %	1,5 %
5212 22		18,0 %	1,5 %
5212 23		18,0 %	1,5 %
5212 24		18,0 %	1,5 %
5212 25		18,0 %	1,5 %
5303 10		8,0 %	1,5 %
5303 90		8,0 %	1,5 %
5304 10		6,0 %	1,5 %
5304 90		6,0 %	1,5 %
5305 11		6,0 %	1,5 %
5305 19		6,0 %	1,5 %
5305 21		6,0 %	1,5 %
5305 29		6,0 %	1,5 %
5305 90		6,0 %	1,5 %
5306 10		14,0 %	1,5 %
5306 20		14,0 %	1,5 %
5307 10		14,0 %	1,5 %
5307 20		14,0 %	1,5 %
5308 10		14,0 %	1,5 %
5308 20		14,0 %	1,5 %
5308 90		14,0 %	1,5 %
5309 11		18,0 %	1,5 %
5309 19		18,0 %	1,5 %
5309 21		18,0 %	1,5 %
5309 29		18,0 %	1,5 %
5310 10 10	Tessuti per sacchi di iuta, greggi	14,0 %	1,5 %

Codice SA a 6 cifre/tariffa brasiliana	Designazione dei prodotti secondo la nomenclatura brasiliana	Dazi massimi all'importazione	Imposta supplementare
5310 10 90	Tessuti di fibre tessili liberiane della voce 5303, diversi dal tessuto per sacchi di iuta, greggi	16,0 %	1,5 %
5310 90		16,0 %	1,5 %
5311 00		18,0 %	1,5 %
5401 10 11	Filati per cucire di filamenti di poliestere, non condizionati per la vendita al minuto	16,0 %	1,5 %
5401 10 12	Filati per cucire di filamenti di poliestere, condizionati per la vendita al minuto	18,0 %	1,5 %
5401 10 90	Filati per cucire di filamenti sintetici, esclusi quelli di poliestere, anche condizionati per la vendita al minuto	16,0 %	1,5 %
5401 20 11	Filati per cucire di filamenti ad alta tenacità di rayon viscosa, non condizionati per la vendita al minuto	16,0 %	1,5 %
5401 20 12	Filati per cucire di filamenti ad alta tenacità di rayon viscosa, condizionati per la vendita al minuto	18,0 %	1,5 %
5401 20 90	Filati per cucire di filamenti artificiali, diversi da quelli ad alta tenacità di rayon viscosa, anche condizionati per la vendita al minuto	16,0 %	1,5 %
5402 10 10	Filati di filamenti sintetici (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti sintetici di meno di 67 decitex, ad alta tenacità di nylon (poliammide alifatica)	16,0 %	1,5 %
5402 10 20	Filati di filamenti sintetici (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti sintetici di meno di 67 decitex, ad alta tenacità di aramidi (poliammide aromatica), esclusi quelli di nylon (poliammide alifatica)	2,0 %	1,5 %
5402 10 90	Filati di filamenti sintetici (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti sintetici di meno di 67 decitex, ad alta tenacità di poliammidi diverse dal nylon (poliammide aromatica) o dalle aramidi (poliammide aromatica)	16,0 %	1,5 %
5402 20		16,0 %	1,5 %

Codice SA a 6 cifre/tariffa brasiliana	Designazione dei prodotti secondo la nomenclatura brasiliana	Dazi massimi all'importazione	Imposta supplementare
5402 31		16,0 %	1,5 %
5402 32		16,0 %	1,5 %
5402 33		16,0 %	1,5 %
5402 39		16,0 %	1,5 %
5402 41 10	Filati di filamenti sintetici (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti sintetici di meno di 67 decitex, semplici, non torti o con torsione inferiore o uguale a 50 giri per metro, di nylon (poliammide alifatica), diversi dai filati ad alta tenacità e dai filati testurizzati	16,0 %	1,5 %
5402 41 20	Filati di filamenti sintetici (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti sintetici di meno di 67 decitex, semplici, non torti o con torsione inferiore o uguale a 50 giri per metro, di aramidi (poliammide aromatica), esclusi quelli di nylon (poliammide alifatica), diversi dai filati ad alta tenacità e dai filati testurizzati	2,0 %	1,5 %
5402 41 90	Filati di filamenti sintetici (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti sintetici di meno di 67 decitex, semplici, non torti o con torsione inferiore o uguale a 50 giri per metro, di poliammidi diversi dal nylon e dalle aramidi, esclusi i filati ad alta tenacità e i filati testurizzati	16,0 %	1,5 %
5402 42		16,0 %	1,5 %
5402 43		16,0 %	1,5 %
5402 49		16,0 %	1,5 %
5402 51 10	Filati di filamenti sintetici (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti sintetici di meno di 67 decitex, semplici, con torsione inferiore o uguale a 50 giri per metro, di aramidi (poliammide aromatica), esclusi i filati ad alta tenacità e i filati testurizzati	2,0 %	1,5 %
5402 51 90	Filati di filamenti sintetici (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti sintetici di meno di 67 decitex, semplici, con torsione inferiore o uguale a 50 giri per metro, di poliammidi diversi dalle aramidi (poliammide aromatica), esclusi i filati ad alta tenacità e i filati testurizzati	16,0 %	1,5 %
5402 52		16,0 %	1,5 %
5402 59		16,0 %	1,5 %

Codice SA a 6 cifre/tariffa brasiliana	Designazione dei prodotti secondo la nomenclatura brasiliana	Dazi massimi all'importazione	Imposta supplementare
5402 61 10	Filati di filamenti sintetici (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti sintetici di meno di 67 decitex, ritorti o ritorti su ritorto, esclusi i filati ad alta tenacità e i filati ad alta tenacità e i filati testurizzati, di aramidi (poliammide aromatica)	2,0 %	1,5 %
5402 61 90	Filati di filamenti sintetici (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti sintetici di meno di 67 decitex, ritorti o ritorti su ritorto, esclusi i filati ad alta tenacità e i filati testurizzati, di poliammidi diverse dalle aramidi (poliammide aromatica)	16,0 %	1,5 %
5402 62		16,0 %	1,5 %
5402 69		16,0 %	1,5 %
5403 10		16,0 %	1,5 %
5403 20		16,0 %	1,5 %
5403 31		16,0 %	1,5 %
5403 32		16,0 %	1,5 %
5403 33		16,0 %	1,5 %
5403 39		16,0 %	1,5 %
5403 41		16,0 %	1,5 %
5403 42		16,0 %	1,5 %
5403 49		16,0 %	1,5 %
5404 10 11	Monofilamenti sintetici di 67 decitex o più, di cui la più grande dimensione della sezione trasversale non è superiore a 1 mm, catgut artificiale, assorbente	2,0 %	1,5 %
5404 10 19	Monofilamenti sintetici di 67 decitex o più, di cui la più grande dimensione della sezione trasversale non è superiore a 1 mm, catgut artificiale, non assorbente	16,0 %	1,5 %
5404 10 90	Monofilamenti sintetici di 67 decitex o più, di cui la più grande dimensione della sezione trasversale non è superiore a 1 mm, diversi dal catgut artificiale	16,0 %	1,5 %
5404 90		16,0 %	1,5 %
5405 00		12,0 %	1,5 %
5406 10		18,0 %	1,5 %
5406 20		18,0 %	1,5 %

Codice SA a 6 cifre/tariffa brasiliana	Designazione dei prodotti secondo la nomenclatura brasiliana	Dazi massimi all'importazione	Imposta supplementare
5407 10 11	Tessuti di filati di filamenti sintetici, compresi i tessuti ottenuti con prodotti della voce 5404, ottenuti con filati ad alta tenacità di aramidi (poliammide aromatica), non contenenti filati di gomma	2,0 %	1,5 %
5407 10 19	Tessuti di filati di filamenti sintetici, compresi i tessuti ottenuti con prodotti della voce 5404, ottenuti con filati ad alta tenacità di poliammidi diverse dalle aramidi o da filati ad alta tenacità di poliesteri, non contenenti filati di gomma	18,0 %	1,5 %
5407 10 21	Tessuti di filati di filamenti sintetici, compresi i tessuti ottenuti con prodotti della voce 5404, ottenuti con filati ad alta tenacità di aramidi (poliammide aromatica), contenenti filati di gomma	2,0 %	1,5 %
5407 10 29	Tessuti di filati di filamenti sintetici, compresi i tessuti ottenuti con prodotti della voce 5404, ottenuti con filati ad alta tenacità di poliammidi diverse dalle aramidi o da filati ad alta tenacità di poliesteri, contenenti filati di gomma	18,0 %	1,5 %
5407 20		18,0 %	1,5 %
5407 30		18,0 %	1,5 %
5407 41		18,0 %	1,5 %
5407 42		18,0 %	1,5 %
5407 43		18,0 %	1,5 %
5407 44		18,0 %	1,5 %
5407 51		18,0 %	1,5 %
5407 52		18,0 %	1,5 %
5407 53		18,0 %	1,5 %
5407 54		18,0 %	1,5 %
5407 61		18,0 %	1,5 %
5407 69		18,0 %	1,5 %
5407 71		18,0 %	1,5 %
5407 72		18,0 %	1,5 %
5407 73		18,0 %	1,5 %
5407 74		18,0 %	1,5 %
5407 81		18,0 %	1,5 %
5407 82		18,0 %	1,5 %
5407 83		18,0 %	1,5 %
5407 84		18,0 %	1,5 %
5407 91		18,0 %	1,5 %
5407 92		18,0 %	1,5 %

Codice SA a 6 cifre/tariffa brasiliana	Designazione dei prodotti secondo la nomenclatura brasiliana	Dazi massimi all'importazione	Imposta supplementare
5407 93		18,0 %	1,5 %
5407 94		18,0 %	1,5 %
5408 10		18,0 %	1,5 %
5408 21		18,0 %	1,5 %
5408 22		18,0 %	1,5 %
5408 23		18,0 %	1,5 %
5408 24		18,0 %	1,5 %
5408 31		18,0 %	1,5 %
5408 32		18,0 %	1,5 %
5408 33		18,0 %	1,5 %
5408 34		18,0 %	1,5 %
5501 10		16,0 %	1,5 %
5501 20		16,0 %	1,5 %
5501 30		16,0 %	1,5 %
5501 90		16,0 %	1,5 %
5502 00 10	Fasci di filamenti artificiali, di acetilcellulosa	12,0 %	1,5 %
5502 00 20	Fasci di filamenti artificiali, di viscosa rayon	2,0 %	1,5 %
5502 00 90	Fasci di filamenti artificiali, diversi da quelli di acetilcellulosa e di viscosa rayon	12,0 %	1,5 %
5503 10 10	Fibre sintetiche in fiocco, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, di aramidi (poliammide aromatica)	2,0 %	1,5 %
5503 10 91	Fibre sintetiche in fiocco, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, di altre poliammidi diverse dalle aramidi, fibre a due componenti, unite in diversi punti	2,0 %	1,5 %
5503 10 99	Fibre sintetiche in fiocco, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, di altre poliammidi diverse dalle aramidi, diverse dalle fibre a due componenti, unite in diversi punti	16,0 %	1,5 %
5503 20		16,0 %	1,5 %
5503 30		16,0 %	1,5 %
5503 40		16,0 %	1,5 %
5503 90 10	Fibre sintetiche in fiocco, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, a due componenti, unite in diversi punti, escluse quelle di poliammidi, poliesteri, acrilica, modacrilica o polipropilene	2,0 %	1,5 %
5503 90 90	Fibre sintetiche in fiocco, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, diverse dalle fibre a due componenti, unite in diversi punti, escluse quelle di poliammidi, poliesteri, acrilica, modacrilica o polipropilene	16,0 %	1,5 %

Codice SA a 6 cifre/tariffa brasiliana	Designazione dei prodotti secondo la nomenclatura brasiliana	Dazi massimi all'importazione	Imposta supplementare
5504 10		12,0 %	1,5 %
5504 90 10	Fibre artificiali in fiocco, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, cellulosiche, ottenute mediante estrusione con ossido di n-metilformolina	2,0 %	1,5 %
5504 90 90	Fibre artificiali in fiocco, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, diverse da quelle di viscosa rayon e dalle fibre cellulosiche in fiocco, ottenute mediante estrusione con ossido di n-metilformolina	12,0 %	1,5 %
5505 10		16,0 %	1,5 %
5505 20		12,0 %	1,5 %
5506 10		16,0 %	1,5 %
5506 20		16,0 %	1,5 %
5506 30		16,0 %	1,5 %
5506 90		16,0 %	1,5 %
5507 00		12,0 %	1,5 %
5508 10		16,0 %	1,5 %
5508 20		12,0 %	1,5 %
5509 11		16,0 %	1,5 %
5509 12 10	Filati (diversi dai filati per cucire) di fibre sintetiche in fiocco, non condizionati per la vendita al minuto, contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre in fiocco di aramidi (poliammide aromatica), ritorti o ritorti su ritorto	2,0 %	1,5 %
5509 12 90	Filati (diversi dai filati per cucire) di fibre sintetiche in fiocco, non condizionati per la vendita al minuto, contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre in fiocco di poliammidi diverse dalle aramidi, ritorti o ritorti su ritorto	16,0 %	1,5 %
5509 21		16,0 %	1,5 %
5509 22		16,0 %	1,5 %
5509 31		16,0 %	1,5 %
5509 32		16,0 %	1,5 %
5509 41		16,0 %	1,5 %
5509 42		16,0 %	1,5 %
5509 51		16,0 %	1,5 %
5509 52		16,0 %	1,5 %
5509 53		16,0 %	1,5 %
5509 59		16,0 %	1,5 %
5509 61		16,0 %	1,5 %
5509 62		16,0 %	1,5 %
5509 69		16,0 %	1,5 %
5509 91		16,0 %	1,5 %

Codice SA a 6 cifre/tariffa brasiliana	Designazione dei prodotti secondo la nomenclatura brasiliana	Dazi massimi all'importazione	Imposta supplementare
5509 92		16,0 %	1,5 %
5509 99		16,0 %	1,5 %
5510 11		16,0 %	1,5 %
5510 12		16,0 %	1,5 %
5510 20		16,0 %	1,5 %
5510 30		16,0 %	1,5 %
5510 90		16,0 %	1,5 %
5511 10		18,0 %	1,5 %
5511 20		18,0 %	1,5 %
5511 30		18,0 %	1,5 %
5512 11		18,0 %	1,5 %
5512 19		18,0 %	1,5 %
5512 21		18,0 %	1,5 %
5512 29		18,0 %	1,5 %
5512 91 10	Tessuti di fibre sintetiche in fiocco, contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre in fiocco di aramidi, greggi o imbianchiti	2,0 %	1,5 %
5512 91 90	Tessuti di fibre sintetiche in fiocco, diversi da quelli contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre in fiocco di poliesteri, acrilica, modacrilica o aramidi, greggi o imbianchiti	18,0 %	1,5 %
5512 99 10	Tessuti di fibre sintetiche in fiocco, contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre in fiocco di aramidi, diversi da quelli greggi o imbianchiti	2,0 %	1,5 %
5512 99 90	Tessuti di fibre sintetiche in fiocco, diversi da quelli contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre in fiocco di poliesteri, acrilica, modacrilica o aramidi, diversi da quelli greggi o imbianchiti	18,0 %	1,5 %
5513 11		18,0 %	1,5 %
5513 12		18,0 %	1,5 %
5513 13		18,0 %	1,5 %
5513 19		18,0 %	1,5 %
5513 21		18,0 %	1,5 %
5513 22		18,0 %	1,5 %
5513 23		18,0 %	1,5 %
5513 29		18,0 %	1,5 %
5513 31		18,0 %	1,5 %
5513 32		18,0 %	1,5 %
5513 33		18,0 %	1,5 %

Codice SA a 6 cifre/tariffa brasiliana	Designazione dei prodotti secondo la nomenclatura brasiliana	Dazi massimi all'importazione	Imposta supplementare
5513 39		18,0 %	1,5 %
5513 41		18,0 %	1,5 %
5513 42		18,0 %	1,5 %
5513 43		18,0 %	1,5 %
5513 49		18,0 %	1,5 %
5514 11		18,0 %	1,5 %
5514 12		18,0 %	1,5 %
5514 13		18,0 %	1,5 %
5514 19		18,0 %	1,5 %
5514 21		18,0 %	1,5 %
5514 22		18,0 %	1,5 %
5514 23		18,0 %	1,5 %
5514 29		18,0 %	1,5 %
5514 31		18,0 %	1,5 %
5514 32		18,0 %	1,5 %
5514 33		18,0 %	1,5 %
5514 39		18,0 %	1,5 %
5514 41		18,0 %	1,5 %
5514 42		18,0 %	1,5 %
5514 43		18,0 %	1,5 %
5514 49		18,0 %	1,5 %
5515 11		18,0 %	1,5 %
5515 12		18,0 %	1,5 %
5515 13		18,0 %	1,5 %
5515 19		18,0 %	1,5 %
5515 21		18,0 %	1,5 %
5515 22		18,0 %	1,5 %
5515 29		18,0 %	1,5 %
5515 91		18,0 %	1,5 %
5515 92		18,0 %	1,5 %
5515 99		18,0 %	1,5 %
5516 11		18,0 %	1,5 %
5516 12		18,0 %	1,5 %
5516 13		18,0 %	1,5 %

Codice SA a 6 cifre/tariffa brasiliana	Designazione dei prodotti secondo la nomenclatura brasiliana	Dazi massimi all'importazione	Imposta supplementare
5516 14		18,0 %	1,5 %
5516 21		18,0 %	1,5 %
5516 22		18,0 %	1,5 %
5516 23		18,0 %	1,5 %
5516 24		18,0 %	1,5 %
5516 31		18,0 %	1,5 %
5516 32		18,0 %	1,5 %
5516 33		18,0 %	1,5 %
5516 34		18,0 %	1,5 %
5516 41		18,0 %	1,5 %
5516 42		18,0 %	1,5 %
5516 43		18,0 %	1,5 %
5516 44		18,0 %	1,5 %
5516 91		18,0 %	1,5 %
5516 92		18,0 %	1,5 %
5516 93		18,0 %	1,5 %
5516 94		18,0 %	1,5 %
5601 10		18,0 %	1,5 %
5601 21		18,0 %	1,5 %
5601 22 11	Ovatte di tessuti, di aramidi (poliammide aromatica)	2,0 %	1,5 %
5601 22 19	Ovatte di tessuti, di fibre sintetiche o artificiali diverse dalle aramidi (poliammide aromatica)	18,0 %	1,5 %
5601 22 91	Cilindri per filtri da sigarette di ovatte di fibre sintetiche o artificiali	18,0 %	1,5 %
5601 22 99	Manufatti di ovatta diversi dai cilindri per filtri da sigarette di fibre sintetiche o artificiali	18,0 %	1,5 %
5601 29		18,0 %	1,5 %
5601 30 10	Fibre tessili, di lunghezza non superiore a 5 mm, borre di cimatura, nodi e groppetti (bottoni), di aramidi (poliammide aromatica)	2,0 %	1,5 %
5601 30 90	Fibre tessili, di lunghezza non superiore a 5 mm, borre di cimatura, nodi e groppetti (bottoni), diverse da quelle di aramidi (poliammide aromatica)	18,0 %	1,5 %
5602 10		18,0 %	1,5 %
5602 21		18,0 %	1,5 %
5602 29		18,0 %	1,5 %

Codice SA a 6 cifre/tariffa brasiliana	Designazione dei prodotti secondo la nomenclatura brasiliana	Dazi massimi all'importazione	Imposta supplementare
5602 90		18,0 %	1,5 %
5603 11 10	Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate, di peso non superiore a 25 g/m ² , di aramidi (poliammide aromatica)	2,0 %	1,5 %
5603 11 90	Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate, di filamenti sintetici o artificiali, diverse da quelle di aramidi (poliammide aromatica), di peso non superiore a 25 g/m ²	18,0 %	1,5 %
5603 12 10	Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate, di peso superiore a 25 g/m ² ma non superiore a 70 g/m ² , di polietilene ad alta densità	18,0 %	1,5 %
5603 12 20	Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate, di peso superiore a 25 g/m ² ma non superiore a 70 g/m ² , di aramidi (poliammide aromatica)	2,0 %	1,5 %
5603 12 90	Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate, di filamenti sintetici o artificiali, diverse da quelle di polietilene ad alta densità o di aramidi (poliammide aromatica), di peso superiore a 25 g/m ² ma non superiore a 70 g/m ²	18,0 %	1,5 %
5603 13 10	Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate, di peso superiore a 70 g/m ² ma non superiore a 150 g/m ² , di polietilene ad alta densità	18,0 %	1,5 %
5603 13 20	Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate, di peso superiore a 70 g/m ² ma non superiore a 150 g/m ² , di aramidi (poliammide aromatica)	2,0 %	1,5 %
5603 13 90	Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate, di filamenti sintetici o artificiali, diverse da quelle di polietilene ad alta densità o di aramidi (poliammide aromatica), di peso superiore a 70 g/m ² ma non superiore a 150 g/m ²	18,0 %	1,5 %
5603 14 10	Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate, di peso superiore a 150 g/m ² , di aramidi (poliammide aromatica)	2,0 %	1,5 %
5603 14 90	Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate, di filamenti sintetici o artificiali, diverse da quelle di aramidi (poliammide aromatica), di peso superiore a 150 g/m ²	18,0 %	1,5 %
5603 91		18,0 %	1,5 %
5603 92		18,0 %	1,5 %
5603 93		18,0 %	1,5 %
5603 94		18,0 %	1,5 %
5604 10		18,0 %	1,5 %
5604 20		18,0 %	1,5 %
5604 90 10	Filati, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica, diversi dai filati ad alta tenacità di poliesteri, di poliammidi o di rayon viscosa, impregnati o spalmati, escluse le imitazioni del catgut di filati di seta	2,0 %	1,5 %

Codice SA a 6 cifre/tariffa brasiliana	Designazione dei prodotti secondo la nomenclatura brasiliana	Dazi massimi all'importazione	Imposta supplementare
5604 90 90	Filati, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica, diversi dai filati ad alta tenacità di poliesteri, di poliammidi o di rayon viscosa, impregnati o spalmati, imitazioni del catgut di filati di seta	18,0 %	1,5 %
5605 00		18,0 %	1,5 %
5606 00		18,0 %	1,5 %
5607 10 11	Spago, corde e funi, anche intrecciati, impregnati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica, di iuta, inferiori a 0,75 nm per filato	2,0 %	1,5 %
5607 10 19	Spago, corde e funi, anche intrecciati, impregnati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica, di iuta, esclusi quelli inferiori a 0,75 nm per filato	18,0 %	1,5 %
5607 10 90	Spago, corde e funi, anche intrecciati, impregnati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica, di fibre tessili liberiane della voce 5303, esclusa la iuta	18,0 %	1,5 %
5607 21		18,0 %	1,5 %
5607 29		18,0 %	1,5 %
5607 41		18,0 %	1,5 %
5607 49		18,0 %	1,5 %
5607 50		18,0 %	1,5 %
5607 90		18,0 %	1,5 %
5608 11		18,0 %	1,5 %
5608 19		18,0 %	1,5 %
5608 90		18,0 %	1,5 %
5609 00		18,0 %	1,5 %
5701 10		20,0 %	1,5 %
5701 90		20,0 %	1,5 %
5702 10		20,0 %	1,5 %
5702 20		20,0 %	1,5 %
5702 31		20,0 %	1,5 %
5702 32		20,0 %	1,5 %
5702 39		20,0 %	1,5 %
5702 41		20,0 %	1,5 %
5702 42		20,0 %	1,5 %
5702 49		20,0 %	1,5 %
5702 51		20,0 %	1,5 %
5702 52		20,0 %	1,5 %
5702 59		20,0 %	1,5 %

Codice SA a 6 cifre/tariffa brasiliana	Designazione dei prodotti secondo la nomenclatura brasiliana	Dazi massimi all'importazione	Imposta supplementare
5702 91		20,0 %	1,5 %
5702 92		20,0 %	1,5 %
5702 99		20,0 %	1,5 %
5703 10		20,0 %	1,5 %
5703 20		20,0 %	1,5 %
5703 30		20,0 %	1,5 %
5703 90		20,0 %	1,5 %
5704 10		20,0 %	1,5 %
5704 90		20,0 %	1,5 %
5705 00		20,0 %	1,5 %
5801 10		18,0 %	1,5 %
5801 21		18,0 %	1,5 %
5801 22		18,0 %	1,5 %
5801 23		18,0 %	1,5 %
5801 24		18,0 %	1,5 %
5801 25		18,0 %	1,5 %
5801 26		18,0 %	1,5 %
5801 31		18,0 %	1,5 %
5801 32		18,0 %	1,5 %
5801 33		18,0 %	1,5 %
5801 34		18,0 %	1,5 %
5801 35		18,0 %	1,5 %
5801 36		18,0 %	1,5 %
5801 90		18,0 %	1,5 %
5802 11		18,0 %	1,5 %
5802 19		18,0 %	1,5 %
5802 20		18,0 %	1,5 %
5802 30		18,0 %	1,5 %
5803 10		18,0 %	1,5 %
5803 90		18,0 %	1,5 %
5804 10		18,0 %	1,5 %
5804 21		18,0 %	1,5 %
5804 29		18,0 %	1,5 %
5804 30		18,0 %	1,5 %

Codice SA a 6 cifre/tariffa brasiliana	Designazione dei prodotti secondo la nomenclatura brasiliana	Dazi massimi all'importazione	Imposta supplementare
5805 00		18,0 %	1,5 %
5806 10		18,0 %	1,5 %
5806 20		18,0 %	1,5 %
5806 31		18,0 %	1,5 %
5806 32		18,0 %	1,5 %
5806 39		18,0 %	1,5 %
5806 40		18,0 %	1,5 %
5807 10		18,0 %	1,5 %
5807 90		18,0 %	1,5 %
5808 10		18,0 %	1,5 %
5808 90		18,0 %	1,5 %
5809 00		18,0 %	1,5 %
5810 10		18,0 %	1,5 %
5810 91		18,0 %	1,5 %
5810 92		18,0 %	1,5 %
5810 99		18,0 %	1,5 %
5811 00		18,0 %	1,5 %
5901 10		16,0 %	1,5 %
5901 90		16,0 %	1,5 %
5902 10 10	Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, impregnate, spalmate o ricoperte di gomma	16,0 %	1,5 %
5902 10 90	Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, escluse quelle impregnate, spalmate o ricoperte di gomma	14,0 %	1,5 %
5902 20		16,0 %	1,5 %
5902 90		14,0 %	1,5 %
5903 10		16,0 %	1,5 %
5903 20		16,0 %	1,5 %
5903 90		16,0 %	1,5 %
5904 10		16,0 %	1,5 %
5904 90		16,0 %	1,5 %
5905 00		16,0 %	1,5 %
5906 10		16,0 %	1,5 %
5906 91		16,0 %	1,5 %
5906 99		16,0 %	1,5 %

Codice SA a 6 cifre/tariffa brasiliana	Designazione dei prodotti secondo la nomenclatura brasiliana	Dazi massimi all'importazione	Imposta supplementare
5907 00		16,0 %	1,5 %
5908 00		16,0 %	1,5 %
5909 00		16,0 %	1,5 %
5910 00		16,0 %	1,5 %
5911 10		16,0 %	1,5 %
5911 20		16,0 %	1,5 %
5911 31		16,0 %	1,5 %
5911 32		16,0 %	1,5 %
5911 40		16,0 %	1,5 %
5911 90		16,0 %	1,5 %
6001 10		18,0 %	1,5 %
6001 21		18,0 %	1,5 %
6001 22		18,0 %	1,5 %
6001 29		18,0 %	1,5 %
6001 91		18,0 %	1,5 %
6001 92		18,0 %	1,5 %
6001 99		18,0 %	1,5 %
6002 40		18,0 %	1,5 %
6002 90		18,0 %	1,5 %
6003 10		18,0 %	1,5 %
6003 20		18,0 %	1,5 %
6003 30		18,0 %	1,5 %
6003 40		18,0 %	1,5 %
6003 90		18,0 %	1,5 %
6004 10		18,0 %	1,5 %
6004 90		18,0 %	1,5 %
6005 10		18,0 %	1,5 %
6005 21		18,0 %	1,5 %
6005 22		18,0 %	1,5 %
6005 23		18,0 %	1,5 %
6005 24		18,0 %	1,5 %
6005 31		18,0 %	1,5 %
6005 32		18,0 %	1,5 %
6005 33		18,0 %	1,5 %

Codice SA a 6 cifre/tariffa brasiliana	Designazione dei prodotti secondo la nomenclatura brasiliana	Dazi massimi all'importazione	Imposta supplementare
6005 34		18,0 %	1,5 %
6005 41		18,0 %	1,5 %
6005 42		18,0 %	1,5 %
6005 43		18,0 %	1,5 %
6005 44		18,0 %	1,5 %
6005 90		18,0 %	1,5 %
6006 10		18,0 %	1,5 %
6006 21		18,0 %	1,5 %
6006 22		18,0 %	1,5 %
6006 23		18,0 %	1,5 %
6006 24		18,0 %	1,5 %
6006 31		18,0 %	1,5 %
6006 32		18,0 %	1,5 %
6006 33		18,0 %	1,5 %
6006 34		18,0 %	1,5 %
6006 41		18,0 %	1,5 %
6006 42		18,0 %	1,5 %
6006 43		18,0 %	1,5 %
6006 44		18,0 %	1,5 %
6006 90		18,0 %	1,5 %
6101 10		20,0 %	1,5 %
6101 20		20,0 %	1,5 %
6101 30		20,0 %	1,5 %
6101 90		20,0 %	1,5 %
6102 10		20,0 %	1,5 %
6102 20		20,0 %	1,5 %
6102 30		20,0 %	1,5 %
6102 90		20,0 %	1,5 %
6103 11		20,0 %	1,5 %
6103 12		20,0 %	1,5 %
6103 19		20,0 %	1,5 %
6103 21		20,0 %	1,5 %
6103 22		20,0 %	1,5 %

Codice SA a 6 cifre/tariffa brasiliana	Designazione dei prodotti secondo la nomenclatura brasiliana	Dazi massimi all'importazione	Imposta supplementare
6103 23		20,0 %	1,5 %
6103 29		20,0 %	1,5 %
6103 31		20,0 %	1,5 %
6103 32		20,0 %	1,5 %
6103 33		20,0 %	1,5 %
6103 39		20,0 %	1,5 %
6103 41		20,0 %	1,5 %
6103 42		20,0 %	1,5 %
6103 43		20,0 %	1,5 %
6103 49		20,0 %	1,5 %
6104 11		20,0 %	1,5 %
6104 12		20,0 %	1,5 %
6104 13		20,0 %	1,5 %
6104 19		20,0 %	1,5 %
6104 21		20,0 %	1,5 %
6104 22		20,0 %	1,5 %
6104 23		20,0 %	1,5 %
6104 29		20,0 %	1,5 %
6104 31		20,0 %	1,5 %
6104 32		20,0 %	1,5 %
6104 33		20,0 %	1,5 %
6104 39		20,0 %	1,5 %
6104 41		20,0 %	1,5 %
6104 42		20,0 %	1,5 %
6104 43		20,0 %	1,5 %
6104 44		20,0 %	1,5 %
6104 49		20,0 %	1,5 %
6104 51		20,0 %	1,5 %
6104 52		20,0 %	1,5 %
6104 53		20,0 %	1,5 %
6104 59		20,0 %	1,5 %
6104 61		20,0 %	1,5 %
6104 62		20,0 %	1,5 %

Codice SA a 6 cifre/tariffa brasiliana	Designazione dei prodotti secondo la nomenclatura brasiliana	Dazi massimi all'importazione	Imposta supplementare
6104 63		20,0 %	1,5 %
6104 69		20,0 %	1,5 %
6105 10		20,0 %	1,5 %
6105 20		20,0 %	1,5 %
6105 90		20,0 %	1,5 %
6106 10		20,0 %	1,5 %
6106 20		20,0 %	1,5 %
6106 90		20,0 %	1,5 %
6107 11		20,0 %	1,5 %
6107 12		20,0 %	1,5 %
6107 19		20,0 %	1,5 %
6107 21		20,0 %	1,5 %
6107 22		20,0 %	1,5 %
6107 29		20,0 %	1,5 %
6107 91		20,0 %	1,5 %
6107 92		20,0 %	1,5 %
6107 99		20,0 %	1,5 %
6108 11		20,0 %	1,5 %
6108 19		20,0 %	1,5 %
6108 21		20,0 %	1,5 %
6108 22		20,0 %	1,5 %
6108 29		20,0 %	1,5 %
6108 31		20,0 %	1,5 %
6108 32		20,0 %	1,5 %
6108 39		20,0 %	1,5 %
6108 91		20,0 %	1,5 %
6108 92		20,0 %	1,5 %
6108 99		20,0 %	1,5 %
6109 10		20,0 %	1,5 %
6109 90		20,0 %	1,5 %
6110 11		20,0 %	1,5 %
6110 12		20,0 %	1,5 %
6110 19		20,0 %	1,5 %
6110 20		20,0 %	1,5 %

Codice SA a 6 cifre/tariffa brasiliana	Designazione dei prodotti secondo la nomenclatura brasiliana	Dazi massimi all'importazione	Imposta supplementare
6110 30		20,0 %	1,5 %
6110 90		20,0 %	1,5 %
6111 10		20,0 %	1,5 %
6111 20		20,0 %	1,5 %
6111 30		20,0 %	1,5 %
6111 90		20,0 %	1,5 %
6112 11		20,0 %	1,5 %
6112 12		20,0 %	1,5 %
6112 19		20,0 %	1,5 %
6112 20		20,0 %	1,5 %
6112 31		20,0 %	1,5 %
6112 39		20,0 %	1,5 %
6112 41		20,0 %	1,5 %
6112 49		20,0 %	1,5 %
6113 00		20,0 %	1,5 %
6114 10		20,0 %	1,5 %
6114 20		20,0 %	1,5 %
6114 30		20,0 %	1,5 %
6114 90		20,0 %	1,5 %
6115 11		20,0 %	1,5 %
6115 12		20,0 %	1,5 %
6115 19		20,0 %	1,5 %
6115 20		20,0 %	1,5 %
6115 91		20,0 %	1,5 %
6115 92		20,0 %	1,5 %
6115 93		20,0 %	1,5 %
6115 99		20,0 %	1,5 %
6116 10		20,0 %	1,5 %
6116 91		20,0 %	1,5 %
6116 92		20,0 %	1,5 %
6116 93		20,0 %	1,5 %
6116 99		20,0 %	1,5 %
6117 10		20,0 %	1,5 %
6117 20		20,0 %	1,5 %

Codice SA a 6 cifre/tariffa brasiliana	Designazione dei prodotti secondo la nomenclatura brasiliana	Dazi massimi all'importazione	Imposta supplementare
6117 80		20,0 %	1,5 %
6117 90		20,0 %	1,5 %
6201 11		20,0 %	1,5 %
6201 12		20,0 %	1,5 %
6201 13		20,0 %	1,5 %
6201 19		20,0 %	1,5 %
6201 91		20,0 %	1,5 %
6201 92		20,0 %	1,5 %
6201 93		20,0 %	1,5 %
6201 99		20,0 %	1,5 %
6202 11		20,0 %	1,5 %
6202 12		20,0 %	1,5 %
6202 13		20,0 %	1,5 %
6202 19		20,0 %	1,5 %
6202 91		20,0 %	1,5 %
6202 92		20,0 %	1,5 %
6202 93		20,0 %	1,5 %
6202 99		20,0 %	1,5 %
6203 11		20,0 %	1,5 %
6203 12		20,0 %	1,5 %
6203 19		20,0 %	1,5 %
6203 21		20,0 %	1,5 %
6203 22		20,0 %	1,5 %
6203 23		20,0 %	1,5 %
6203 29		20,0 %	1,5 %
6203 31		20,0 %	1,5 %
6203 32		20,0 %	1,5 %
6203 33		20,0 %	1,5 %
6203 39		20,0 %	1,5 %
6203 41		20,0 %	1,5 %
6203 42		20,0 %	1,5 %
6203 43		20,0 %	1,5 %
6203 49		20,0 %	1,5 %

Codice SA a 6 cifre/tariffa brasiliana	Designazione dei prodotti secondo la nomenclatura brasiliana	Dazi massimi all'importazione	Imposta supplementare
6204 11		20,0 %	1,5 %
6204 12		20,0 %	1,5 %
6204 13		20,0 %	1,5 %
6204 19		20,0 %	1,5 %
6204 21		20,0 %	1,5 %
6204 22		20,0 %	1,5 %
6204 23		20,0 %	1,5 %
6204 29		20,0 %	1,5 %
6204 31		20,0 %	1,5 %
6204 32		20,0 %	1,5 %
6204 33		20,0 %	1,5 %
6204 39		20,0 %	1,5 %
6204 41		20,0 %	1,5 %
6204 42		20,0 %	1,5 %
6204 43		20,0 %	1,5 %
6204 44		20,0 %	1,5 %
6204 49		20,0 %	1,5 %
6204 51		20,0 %	1,5 %
6204 52		20,0 %	1,5 %
6204 53		20,0 %	1,5 %
6204 59		20,0 %	1,5 %
6204 61		20,0 %	1,5 %
6204 62		20,0 %	1,5 %
6204 63		20,0 %	1,5 %
6204 69		20,0 %	1,5 %
6205 10		20,0 %	1,5 %
6205 20		20,0 %	1,5 %
6205 30		20,0 %	1,5 %
6205 90		20,0 %	1,5 %
6206 10		20,0 %	1,5 %
6206 20		20,0 %	1,5 %
6206 30		20,0 %	1,5 %
6206 40		20,0 %	1,5 %
6206 90		20,0 %	1,5 %

Codice SA a 6 cifre/tariffa brasiliana	Designazione dei prodotti secondo la nomenclatura brasiliana	Dazi massimi all'importazione	Imposta supplementare
6207 11		20,0 %	1,5 %
6207 19		20,0 %	1,5 %
6207 21		20,0 %	1,5 %
6207 22		20,0 %	1,5 %
6207 29		20,0 %	1,5 %
6207 91		20,0 %	1,5 %
6207 92		20,0 %	1,5 %
6207 99		20,0 %	1,5 %
6208 11		20,0 %	1,5 %
6208 19		20,0 %	1,5 %
6208 21		20,0 %	1,5 %
6208 22		20,0 %	1,5 %
6208 29		20,0 %	1,5 %
6208 91		20,0 %	1,5 %
6208 92		20,0 %	1,5 %
6208 99		20,0 %	1,5 %
6209 10		20,0 %	1,5 %
6209 20		20,0 %	1,5 %
6209 30		20,0 %	1,5 %
6209 90		20,0 %	1,5 %
6210 10		20,0 %	1,5 %
6210 20		20,0 %	1,5 %
6210 30		20,0 %	1,5 %
6210 40		20,0 %	1,5 %
6210 50		20,0 %	1,5 %
6211 11		20,0 %	1,5 %
6211 12		20,0 %	1,5 %
6211 20		20,0 %	1,5 %
6211 31		20,0 %	1,5 %
6211 32		20,0 %	1,5 %
6211 33		20,0 %	1,5 %
6211 39		20,0 %	1,5 %
6211 41		20,0 %	1,5 %
6211 42		20,0 %	1,5 %

Codice SA a 6 cifre/tariffa brasiliana	Designazione dei prodotti secondo la nomenclatura brasiliana	Dazi massimi all'importazione	Imposta supplementare
6211 43		20,0 %	1,5 %
6211 49		20,0 %	1,5 %
6212 10		20,0 %	1,5 %
6212 20		20,0 %	1,5 %
6212 30		20,0 %	1,5 %
6212 90		20,0 %	1,5 %
6213 10		20,0 %	1,5 %
6213 20		20,0 %	1,5 %
6213 90		20,0 %	1,5 %
6214 10		20,0 %	1,5 %
6214 20		20,0 %	1,5 %
6214 30		20,0 %	1,5 %
6214 40		20,0 %	1,5 %
6214 90		20,0 %	1,5 %
6215 10		20,0 %	1,5 %
6215 20		20,0 %	1,5 %
6215 90		20,0 %	1,5 %
6216 00		20,0 %	1,5 %
6217 10		20,0 %	1,5 %
6217 90		20,0 %	1,5 %
6301 10		20,0 %	1,5 %
6301 20		20,0 %	1,5 %
6301 30		20,0 %	1,5 %
6301 40		20,0 %	1,5 %
6301 90		20,0 %	1,5 %
6302 10		20,0 %	1,5 %
6302 21		20,0 %	1,5 %
6302 22		20,0 %	1,5 %
6302 29		20,0 %	1,5 %
6302 31		20,0 %	1,5 %
6302 32		20,0 %	1,5 %
6302 39		20,0 %	1,5 %
6302 40		20,0 %	1,5 %
6302 51		20,0 %	1,5 %
6302 52		20,0 %	1,5 %

Codice SA a 6 cifre/tariffa brasiliana	Designazione dei prodotti secondo la nomenclatura brasiliana	Dazi massimi all'importazione	Imposta supplementare
6302 53		20,0 %	1,5 %
6302 59		20,0 %	1,5 %
6302 60		20,0 %	1,5 %
6302 91		20,0 %	1,5 %
6302 92		20,0 %	1,5 %
6302 93		20,0 %	1,5 %
6302 99		20,0 %	1,5 %
6303 11		20,0 %	1,5 %
6303 12		20,0 %	1,5 %
6303 19		20,0 %	1,5 %
6303 91		20,0 %	1,5 %
6303 92		20,0 %	1,5 %
6303 99		20,0 %	1,5 %
6304 11		20,0 %	1,5 %
6304 19		20,0 %	1,5 %
6304 91		20,0 %	1,5 %
6304 92		20,0 %	1,5 %
6304 93		20,0 %	1,5 %
6304 99		20,0 %	1,5 %
6305 10		16,0 %	1,5 %
6305 20		16,0 %	1,5 %
6305 32		16,0 %	1,5 %
6305 33		16,0 %	1,5 %
6305 39		16,0 %	1,5 %
6305 90		16,0 %	1,5 %
6306 11		20,0 %	1,5 %
6306 12		20,0 %	1,5 %
6306 19		20,0 %	1,5 %
6306 21		20,0 %	1,5 %
6306 22		20,0 %	1,5 %
6306 29		20,0 %	1,5 %
6306 31		20,0 %	1,5 %
6306 39		20,0 %	1,5 %
6306 41		20,0 %	1,5 %

Codice SA a 6 cifre/tariffa brasiliana	Designazione dei prodotti secondo la nomenclatura brasiliana	Dazi massimi all'importazione	Imposta supplementare
6306 49		20,0 %	1,5 %
6306 91		20,0 %	1,5 %
6306 99		20,0 %	1,5 %
6307 10		20,0 %	1,5 %
6307 20		20,0 %	1,5 %
6307 90 10	Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti, diversi da tele e strofinacci, anche scamosciati, e articoli simili per le pulizie, escluse le cinture e i giubbotti di salvataggio, di stoffe non tessute	20,0 %	1,5 %
6307 90 20	Altri manufatti confezionati, articoli tubolari ritardanti di fiamma utilizzati come uscita di emergenza per le persone, anche muniti di accessori per l'assemblaggio, esclusi quelli di stoffe non tessute	2,0 %	1,5 %
6307 90 90	Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti, diversi da tele e strofinacci, anche scamosciati, e articoli simili per le pulizie, escluse le cinture e i giubbotti di salvataggio, esclusi quelli di stoffe non tessute, diversi dagli articoli tubolari ritardanti di fiamma utilizzati come uscita di emergenza per le persone, anche muniti di accessori per l'assemblaggio	20,0 %	1,5 %
6308 00		20,0 %	1,5 %
6310 10		20,0 %	1,5 %
6310 90		20,0 %	1,5 %

La designazione dei prodotti è ritenuta meramente indicativa.

L'ambito di applicazione degli accordi di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 è determinato, ai fini del presente allegato, da quello dei codici vigenti al momento dell'ultima modifica di detto regolamento.

ALLEGATO II

Per evitare l'elusione dei regolamenti sulle importazioni applicati dalla Repubblica federativa del Brasile e dalla Comunità europea:

- 1) A norma del paragrafo 4 del memorandum d'intesa, la Comunità europea assoggetta a un sistema di duplice controllo le categorie già oggetto di contingenti (1, 2, 2A, 3, 4, 6, 6C, 9, 20, 22 e 39). A norma degli articoli da 18 a 24 dell'allegato III del regolamento (CEE) n. 3030/93, le autorità competenti della Comunità europea rilasciano automaticamente, gratuitamente e senza restrizioni le licenze d'importazione entro cinque giorni dalla presentazione della licenza d'esportazione. Le parti possono accordarsi a livello amministrativo per sostituire le licenze d'esportazione su carta con la trasmissione elettronica dei dati.
- 2) La Comunità europea collabora strettamente con il Brasile per garantire l'autenticità dell'origine delle esportazioni dall'Unione europea dei tessuti e dei capi di abbigliamento contemplati dal presente accordo, in particolare:

NC ⁽¹⁾ UE

5402 31 00	5810 92
5402 32 00	5810 99
5402 33 00	60
5402 41 00	6103 43
5402 42 00	6106 20 00
5402 52 00	6106 90
5406 10 00	6110 11
5407	6110 12
5408	6110 19
5501 30 00	6110 30
5503 20 00	6110 90
5503 30 00	6111 30
5509 32	6112 12 00
5513 11	6203
5514 13 00	6204
5515	6205
5516 12 00	6206
5516 13 00	6208 22 00
5516 14 00	6211 11 00
5516 22 00	6211 33
5516 92 00	6211 43
5804 10 90	6305 10
5804 21	6308 00 00

La cooperazione si svolge ai sensi del titolo V del protocollo A dell'accordo sul commercio dei prodotti tessili concluso il 12 settembre 1986 tra le Comunità europee e la Repubblica federativa del Brasile.

⁽¹⁾ I prodotti sottoelencati sono definiti dalle descrizioni corrispondenti dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 969/2002 della Commissione (GU L 149 del 7.6.2002, pag. 20).

ALLEGATO III

Verbale concordato di cui al paragrafo 5 del memorandum d'intesa

Nell'ambito dell'accordo in forma di memorandum d'intesa sul commercio dei tessili e dei capi di abbigliamento tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile, siglato a Brasilia l'8 agosto 2002, e con particolare riferimento al paragrafo 5, le parti decidono di non applicare barriere non tariffarie tali da ostacolare il commercio nel settore. Consapevoli degli impegni assunti in sede di OMC (diritti e obblighi), le parti stabiliscono il seguente elenco non esaustivo di dette barriere non tariffarie:

- tutti i dazi supplementari sull'importazione o sulla vendita di prodotti originari dell'UE o del Brasile oltre ai dazi doganali previsti dell'accordo, e tutti gli oneri connessi all'importazione o all'esportazione superiori al costo approssimativo dei servizi prestati ⁽¹⁾,
- tutte le imposte superiori a quelle applicate alla produzione o alla vendita di prodotti nazionali equivalenti,
- regolamenti o norme tecnici, norme, procedure e pratiche di valutazione della conformità o di certificazione che vadano al di là degli obiettivi per i quali vengono applicati,
- tutti i valori indicativi derivanti dall'applicazione effettiva di prezzi minimi o di prezzi arbitrari e fittizi e tutte le norme, procedure e pratiche di valutazione in dogana tali da creare ostacoli agli scambi,
- norme, procedure o pratiche per le ispezioni pre-imbarco che siano discriminatorie, non trasparenti o troppo lunghe; imposizione di controlli doganali per lo sdoganamento di merci che hanno subito ispezioni pre-imbarco,
- norme, procedure o pratiche che risultino eccessivamente complesse, costose o arbitrarie per la certificazione dell'origine dei prodotti, che impongano di spedire direttamente le merci dal paese di origine al paese di destinazione,
- requisiti per la concessione non automatica, discrezionale o di altra natura delle licenze o norme, procedure e pratiche che rappresentino un onere eccessivo o che abbiano effetti restrittivi sulle importazioni. In particolare, le domande di licenze automatiche presentate in forma adeguata e completa dovrebbero essere approvate immediatamente, per quanto possibile, e comunque entro 10 giorni lavorativi,
- requisiti o pratiche riguardanti la marcatura, l'etichettatura, la descrizione/composizione dei prodotti o la descrizione della fabbricazione dei prodotti la cui formulazione/applicazione risulti discriminatoria rispetto ai prodotti nazionali; le restrizioni agli scambi, inoltre, devono limitarsi a quanto necessario per conseguire un obiettivo legittimo ⁽²⁾,
- tempi di sdoganamento eccessivamente lunghi oppure procedure doganali troppo complesse o onerose, compresi i requisiti in materia di ispezioni, che abbiano effetti restrittivi sulle importazioni,
- sovvenzioni causa di pregiudizio per l'industria dei tessili e dell'abbigliamento dell'altra parte.

Al fine di agevolare il commercio legittimo, ferma restando la necessità di un controllo efficace, le parti si impegnano a:

- collaborare e scambiare informazioni su tutti gli aspetti della legislazione e delle procedure doganali, specie per risolvere prontamente i problemi causati agli operatori dalle misure oggetto del presente regolamento,
- instaurare procedure efficaci, non discriminatorie e rapide che consentano di fare ricorso contro i provvedimenti amministrativi, le sentenze e le decisioni delle dogane e degli altri enti riguardanti l'importazione o l'esportazione delle merci,
- istituire un meccanismo appropriato che consenta alle amministrazioni doganali e agli operatori di consultarsi sulle normative e sulle procedure doganali,
- pubblicare, possibilmente per via elettronica, e pubblicizzare la nuova legislazione e le procedure generali nel settore doganale, nonché le relative modifiche, al più tardi al momento della loro entrata in vigore,
- definire insieme un'impostazione comune per le questioni connesse alla valutazione in dogana, elaborando in particolare un «codice di buone pratiche» riguardante i metodi di lavoro e gli aspetti operativi, l'uso di indici indicativi o di riferimento, di una documentazione attestante l'autenticità della valutazione in dogana e di dispositivi di sicurezza. Le parti decidono di adoperarsi per avviare negoziati sul «codice di buone pratiche» all'entrata in vigore del presente memorandum d'intesa e di concluderli prima possibile.

⁽¹⁾ Le parti prendono atto che questa disposizione non riguarda l'imposta AFRMM.

⁽²⁾ La Comunità europea conviene che i requisiti inerenti al marchio di qualità ecologica nel settore tessile non devono costituire un ostacolo supplementare alle importazioni dal Brasile.

Verbale concordato supplementare

La Comunità europea prende atto che il governo del Brasile s'impegna ad adoperarsi affinché l'imposta supplementare dell'1,5 % sulle importazioni di merci in Brasile, che inizialmente doveva scadere il 31 dicembre 2002, non sia applicata oltre questa data ai prodotti elencati nell'allegato I del presente memorandum d'intesa. La Comunità europea ritiene che la sospensione di questa tassa per i prodotti suddetti dal 31 dicembre 2002 sia necessaria per equilibrare le concessioni previste dall'accordo. Qualora tuttavia l'imposta supplementare dell'1,5 % dovesse essere prorogata per i prodotti elencati nell'allegato I del presente memorandum d'intesa, la Comunità europea accetta di concedere un periodo massimo di tre mesi, a decorrere dal 1° gennaio 2003, per la sua scadenza. Qualora l'imposta dovesse essere prorogata al di là di questa data, la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile decidono che la Comunità europea può ripristinare il contingente per le categorie 2A e 9 ai livelli corrispondenti all'intesa bilaterale notificata nell'ambito del vigente accordo sui tessuti e sui capi di abbigliamento. Prima di ripristinare il contingente, la Comunità europea informa il Brasile delle sue intenzioni. Il Brasile e la Comunità europea decidono di consultarsi entro sessanta giorni dalla richiesta di una delle parti prima che venga ripristinato il contingente. Qualora le parti non giungano a un accordo sulla misura correttiva appropriata entro sessanta giorni dalla richiesta di consultazioni, la Comunità europea ha il diritto di ripristinare il contingente a decorrere dal 1° giugno 2003.

Dichiarazione

Nell'ambito dell'accordo in forma di memorandum d'intesa sul commercio dei tessuti e dei capi di abbigliamento tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e del relativo verbale concordato, siglati a Brasilia l'8 agosto 2002, e con particolare riferimento all'eventuale reintroduzione dei contingenti qualora il Brasile venisse meno agli obblighi di cui ai paragrafi 2 e 5, così come il Brasile conserva il diritto di sospendere l'applicazione degli impegni di cui ai paragrafi 2 e 5 qualora la Comunità europea dovesse ripristinare i contingenti in modo incompatibile con i suoi obblighi a norma del presente memorandum d'intesa o venir meno a uno degli obblighi di cui al paragrafo 5, le parti dichiarano che gli impegni assunti in merito alle barriere non tariffarie sono impegni bilaterali assunti tra le parti indipendentemente dagli eventuali impegni multilaterali, a cui le parti sono soggette. Le parti convengono pertanto che l'applicazione di queste disposizioni è di natura meramente bilaterale. Esse confermano inoltre che detti impegni bilaterali non devono andare al di là degli impegni assunti dalle parti in un contesto multilaterale né assoggettarle a norme o obblighi di portata superiore. Il presente memorandum d'intesa lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi che comportano per le parti gli accordi multilaterali di cui entrambe sono firmatarie.

Rimane inteso che le imposte, i diritti o gli oneri applicati da una delle parti non contemplati dal verbale concordato sono soggetti alle norme dell'OMC.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 2002

che stabilisce i piani di campionamento e i metodi diagnostici per individuare e confermare la presenza delle malattie dei molluschi bonamiosi (*Bonamia ostreae*) e marteiliosi (*Marteilia refringens*)

[notificata con il numero C(2002) 4327]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/878/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 98/45/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

(1) Per tener conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche, dell'esperienza pratica e degli orientamenti internazionali occorre aggiornare i piani e i metodi stabiliti dalla decisione 94/306/CE della Commissione, del 16 maggio 1994, che fissa i piani di campionamento e i metodi diagnostici per individuare e confermare talune malattie dei molluschi ⁽³⁾.

(2) Gli esperti hanno convenuto sull'idoneità dei piani di campionamento e dei metodi diagnostici stabiliti nell'ultima edizione del manuale di diagnosi delle malattie degli animali acquatici (Manual for Aquatic Animal Diseases) dell'Ufficio internazionale delle epizootie (UIE) per quanto riguarda la bonamiosi (*Bonamia ostreae*) e la marteiliosi (*Marteilia refringens*) nonché la mortalità anormale. Pertanto il campionamento e la diagnosi di tali malattie in relazione al riconoscimento delle zone e delle aziende indenni e all'esame degli stock che presentano una mortalità anormale dovrebbero essere effettuati conformemente alla terza edizione (2000) del suddetto manuale.

(3) È pertanto opportuno abrogare la decisione 94/306/CE e sostituirla con la presente decisione.

(4) Occorre prevedere un periodo di tempo sufficiente per l'attuazione dei nuovi requisiti.

(5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I metodi di campionamento e di diagnosi da applicare per l'individuazione e la conferma della bonamiosi (*Bonamia ostreae*) e della marteiliosi (*Marteilia refringens*) nei molluschi in caso di mortalità anormale e per il riconoscimento delle zone e delle aziende indenni sono stabiliti nell'allegato.

Articolo 2

La decisione 94/306/CE è abrogata.

Ogni riferimento alla decisione abrogata si intende fatto alla presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione si applica a partire dal 6 gennaio 2003.

⁽¹⁾ GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 189 del 3.7.1998, pag. 12.

⁽³⁾ GU L 133 del 28.5.1994, pag. 51.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2002.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

*ALLEGATO***Metodi di campionamento e di diagnosi per l'individuazione e la conferma della bonamiosi (*Bonamia ostreae*) e della marteiliosi (*Marteilia refringens*)**

I metodi di campionamento e di diagnosi da applicare, compresi le tecniche, i procedimenti di esame e i mezzi utilizzati, la loro standardizzazione e l'interpretazione dei risultati, per l'individuazione e la conferma della bonamiosi (*Bonamia ostreae*) e della marteiliosi (*Marteilia refringens*) nei molluschi in caso di mortalità anormale e per il riconoscimento delle zone e delle aziende indenni devono essere conformi a quelli specificati nel manuale di diagnosi delle malattie degli animali acquatici (*Diagnostic Manual for Aquatic Animal Diseases*) dell'UIE, terza edizione (2000), parte 3: Malattie dei molluschi, capitolo 1.2 (Informazioni generali), capitolo 3.1.1 (Bonamiosi) e capitolo 3.1.3 (Marteiliosi).

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 novembre 2002

recante modifica della decisione 2002/304/CE con riguardo ai programmi attuati in Finlandia al fine di ottenere la qualifica di zone riconosciute per quanto concerne le malattie dei pesci setticemia emorragica virale (VHS) e necrosi ematopoietica infettiva (IHN)

[notificata con il numero C(2002) 4290]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/879/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 98/45/CE⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione 2002/304/CE⁽³⁾, la Commissione ha approvato i programmi intesi ad ottenere la qualifica di zone riconosciute e di aziende riconosciute in zone non riconosciute per quanto concerne le malattie dei pesci setticemia emorragica virale (VHS) e necrosi ematopoietica infettiva (IHN), incluso un programma relativo a tutte le zone continentali e costiere della Finlandia.
- (2) A causa di alcuni focolai di VHS verificatisi in talune zone costiere, la Finlandia ha apportato un certo numero di rettifiche al proprio programma. Detto programma prevede misure specifiche di eradicazione della VHS nelle zone costiere colpite, al fine di ottenere la qualifica di zone riconosciute per la VHS e la IHN per tutte le zone continentali e costiere della Finlandia. Esso include restrizioni non discriminatorie concernenti gli spostamenti del pesce, per evitare nuove manifestazioni delle malattie in questione.

- (3) Il programma così rettificato soddisfa i requisiti previsti dalla direttiva 91/67/CEE.
- (4) È pertanto opportuno approvare il programma rettificato presentato dalla Finlandia e modificare conformemente la decisione 2002/304/CE.
- (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione 2002/304/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2002.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 189 del 3.7.1998, pag. 12.

⁽³⁾ GU L 104 del 20.4.2002, pag. 37.

ALLEGATO

«ALLEGATO I

ZONE IN CUI SI APPLICANO PROGRAMMI APPROVATI INTESI AD OTTENERE LA QUALIFICA DI ZONA RICONOSCIUTA PER QUANTO CONCERNE LE MALATTIE DEI PESCI VHS E IHN

1. **ZONE DELLA DANIMARCA IN CUI SI APPLICA UN PROGRAMMA APPROVATO INTESO AD OTTENERE LA QUALIFICA DI ZONA RICONOSCIUTA PER QUANTO CONCERNE LA VHS**
 - Il bacino idrografico di FISKEBÆK Å
 - Tutte le parti dello JUTLAND a sud e ad ovest dei bacini idrografici di Storåen, Karup å, Gudenåen e Grejs å
 - La DANIMARCA INSULARE.
2. **ZONE DELLA GERMANIA IN CUI SI APPLICA UN PROGRAMMA APPROVATO INTESO AD OTTENERE LA QUALIFICA DI ZONA RICONOSCIUTA PER QUANTO CONCERNE LA VHS E LA IHN**
 - Una zona situata nel bacino idrografico "WOLFEGGER AACH UND ROHRSEE"
 - Una zona situata nel bacino idrografico "OBERN NAGOLD"
 - La zona "GROSSE LAUTER" situata nel bacino idrografico del Danubio.
3. **ZONE DELLA SPAGNA IN CUI SI APPLICA UN PROGRAMMA APPROVATO INTESO AD OTTENERE LA QUALIFICA DI ZONA RICONOSCIUTA PER QUANTO CONCERNE LA VHS E LA IHN**
 - LA COMUNITÀ AUTONOMA DI LA RIOJA
4. **ZONE DELLA FRANCIA IN CUI SI APPLICA UN PROGRAMMA APPROVATO INTESO AD OTTENERE LA QUALIFICA DI ZONA RICONOSCIUTA PER QUANTO CONCERNE LA VHS E LA IHN**
 - LE FORGES
 - LA NIVE E LE NIVELLES
 - L'ÉLORN
5. **ZONE DELL'ITALIA IN CUI SI APPLICA UN PROGRAMMA APPROVATO INTESO AD OTTENERE LA QUALIFICA DI ZONA RICONOSCIUTA PER QUANTO CONCERNE LA VHS E LA IHN**

5.1. La Provincia autonoma di Bolzano

ZONA PROVINCIA DI BOLZANO

- La zona include tutti i bacini idrografici della Provincia di Bolzano.

La zona include la parte superiore della ZONA VAL DELL'ADIGE — ovvero i bacini idrografici del fiume Adige dalla sorgente, situata nella Provincia di Bolzano, fino al confine con la Provincia di Trento.

(NB: La rimanente parte inferiore della ZONA VAL DELL'ADIGE rientra in un programma approvato della Provincia autonoma di Trento. Le parti superiore e inferiore di tale zona vanno considerate come un'unica unità epidemiologica).

5.2. Regione: Provincia autonoma di Trento

ZONA VAL DI SOLE E VAL DI NON

- Il bacino idrografico che si estende dalla sorgente del torrente Noce alla diga di S. Giustina.

ZONA VAL DEL FERSINA

- Il bacino idrografico che si estende dalla sorgente del torrente Fersina alla cascata di Ponte Alto.

ZONA VAL DELL'ADIGE — parte inferiore

- I bacini idrografici del fiume Adige e le sue sorgenti situate nel territorio della Provincia autonoma di Trento, dal confine con la provincia di Bolzano alla diga di Ala (centrale idroelettrica).

(NB: La parte superiore della ZONA VAL DELL'ADIGE rientra nel programma approvato della provincia di Bolzano. Le parti superiore e inferiore di tale zona vanno considerate come un'unica unità epidemiologica).

ZONA VAL RENDENA, ALTO E BASSO SARCA

- Il bacino idrografico che si estende dalla sorgente del fiume Sarca alla diga di Torbole (stazione idroelettrica). La zona è divisa dalla diga di Ponte Pià, tranne i bacini dei torrenti Manes, Arnò e Ambies e quello della Valle dei Laghi.

ZONA TORRENTE ARNÒ

- Il bacino idrografico che si estende dalla sorgente del torrente Arnò alle dighe a valle, presso il punto in cui il torrente sfocia nel fiume Sarca.

ZONA VAL BANALE

- Il bacino idrografico del torrente Ambies fino alla diga di una stazione idroelettrica.

ZONA VARONE

- Il bacino idrografico che si estende dalla sorgente del torrente Magnone alla cascata.

ZONA VAL DI LEDRO

- Il bacino idrografico dei torrenti Massangia e Ponale fino alla stazione idroelettrica.

ZONA ALTO E BASSO CHIESE

- Il bacino idrografico del fiume Chiese dalla sorgente alla diga di Condino, esclusi i bacini dei torrenti Adanà e Palvico.

ZONA TORRENTE PALVICO

- Il bacino idrografico del torrente Palvico fino a una diga formata di calcestruzzo e pietre.

ZONA VALSUGANA

- Il bacino idrografico del fiume Brenta fino alla diga di Marzotto.

5.3. Regione Veneto**ZONA TORRENTE ASTICO**

- Il bacino idrografico del fiume Astico, dalle sorgenti (nella provincia autonoma di Trento e nella provincia di Vicenza, Regione Veneto) fino alla diga situata presso il ponte di Pedescala nella provincia di Vicenza.

La parte a valle del fiume Astico, fra la diga situata presso il ponte di Pedescala e la diga Pria Maglio, è considerata come una zona tampone.

ZONA BELLUNO

- Il bacino idrografico nella Provincia di Belluno che si estende dalla sorgente del torrente Ardo fino alla diga (situata presso il punto in cui il torrente sfocia nel fiume Piave), in cui è situata l'azienda "Centro Sperimentale di Acquacoltura, Valli di Bolzano Bellunese, Belluno".

6.A. ZONE DELLA FINLANDIA IN CUI SI APPLICA UN PROGRAMMA APPROVATO AL FINE DI OTTENERE LA QUALIFICA DI ZONA RICONOSCIUTA PER QUANTO CONCERNE LA VHS E LA IHN

- Tutte le zone continentali e costiere della FINLANDIA, ad eccezione della provincia di Åland e della zona soggetta a restrizioni in Pyhtää.

6.B. ZONE DELLA FINLANDIA IN CUI SI APPLICA UN PROGRAMMA APPROVATO — CHE COMPRENDE MISURE SPECIFICHE DI ERADICAZIONE DELLA VHS — AL FINE DI OTTENERE LA QUALIFICA DI ZONA RICONOSCIUTA PER QUANTO CONCERNE LA VHS E LA IHN

- L'intera PROVINCIA DI ÅLAND e la zona soggetta a restrizioni in PYHTÄÄ.»
-